

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 ottobre 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall' 8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2007, n. 10.

Disciplina regionale dell'agriturismo Pag. 3

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2007, n. 11.

Istituzione del Parco regionale del Monte Netto Pag. 7

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti Pag. 11

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 13.

Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici Pag. 13

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2007, n. 14.

Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato Pag. 14

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2007, n. 0143/Pres.

Regolamento di accesso all'impiego regionale in attuazione dell'art. 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Approvazione Pag. 15

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 18.

Provvedimenti per promuovere l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambito regionale Pag. 27

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 19.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS) Pag. 28

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 - Ordinamento della organizzazione turistica regionale Pag. 29

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 46 «Interventi a sostegno degli stranieri immigrati» Pag. 29

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate) Pag. 30

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2007, n. 10.

Disciplina regionale dell'agriturismo.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 12 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, nel rispetto della programmazione regionale e comunitaria, disciplina l'attività dell'agriturismo allo scopo di sostenere l'agricoltura, anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne e nella fascia pedemontana e montana, volte a:

a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, rurale e forestale;

b) favorire la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali e nelle zone di cui alla legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle comunità montane) attraverso l'integrazione del reddito agricolo e il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dell'occupazione;

c) favorire il recupero del patrimonio edilizio e ambientale rurale rappresentativo dei valori ambientali e paesaggistici, storici e culturali della nostra regione;

d) sostenere e valorizzare i prodotti tipici e tradizionali, le produzioni agricole di qualità e biologiche e le connesse tradizioni enogastronomiche;

e) tutelare, promuovere e valorizzare le tradizioni e la cultura del mondo rurale;

f) favorire una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e delle tradizioni rurali.

Art. 2.

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristiche l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale, fermo restando il rispetto e l'applicazione delle normative di legge in vigore per questo tipo di attività, nonché dei contratti nazionali e provinciali in vigore per il settore di appartenenza. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo). Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari, per quanto applicabili al settore agricolo la legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).

3. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla presente legge:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno;

b) somministrare pasti e bevande, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti acquistati da aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici regionali e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;

d) organizzare, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica sportiva, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agrituristiche-venatorie, attività di ititurismo, di pesca-turismo, attività escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. L'attività agrituristiche può essere esercitata in forma familiare, utilizzando anche l'abitazione e la cucina dell'imprenditore, quando la somministrazione dei pasti non supera i quaranta pasti al giorno e la ricezione non supera i dieci ospiti al giorno.

5. Sono assimilate alle attività agrituristiche e ad esse sono applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori professionisti relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti qualora siano costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca.

Art. 3.

Connessione con l'attività agricola

1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attività agrituristiche devono dotarsi di una certificazione comprovante la connessione dell'attività agrituristiche rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristiche si intende realizzato quando il tempo di lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristiche.

2. La certificazione comprovante la connessione di cui al comma 1 viene rilasciata dalla provincia nel cui territorio viene svolta l'attività agricola, in base ai criteri definiti nel regolamento di cui all'art. 15. Nel caso fossero interessate più province al rilascio del certificato di connessione è competente la provincia nella quale viene svolta l'attività agricola principale.

Art. 4.

Elenco degli operatori agrituristiche

1. Presso ogni provincia è istituito l'elenco degli operatori agrituristiche.

2. Nell'elenco sono iscritti, a domanda, i soggetti che intendono esercitare le attività agrituristiche nella provincia stessa, in possesso del certificato di abilitazione e dei requisiti soggettivi di cui all'art. 6 della legge n. 96/2006.

3. Il certificato di abilitazione viene rilasciato dalla provincia solo a coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso di formazione e preparazione all'esercizio dell'attività agrituristiche istituito o riconosciuto dalla Regione.

4. La provincia cura e aggiorna l'elenco degli operatori agrituristiche utilizzando il Sistema informativo agricolo regionale (SIARL) e verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti.

5. L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristiche costituisce condizione per la presentazione al comune della dichiarazione di avvio attività (DAA) di cui all'art. 5.

6. Nell'elenco degli operatori agrituristiche sono iscritti di diritto gli imprenditori agrituristiche ed i loro coadiuvanti che già esercitano l'attività agrituristiche all'entrata in vigore della presente legge.

7. Qualora l'azienda agrituristiche non si configuri come azienda agrituristiche-venatoria, l'operatore agrituristiche può presentare motivata domanda alla provincia affinché venga vietato a terzi l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda.

Art. 5.

Dichiarazione di avvio attività - DAA

1. L'esercizio dell'attività agrituristica è subordinato alla presentazione della dichiarazione di avvio attività (DAA) al comune dove ha sede l'immobile destinato all'attività agrituristica.

2. La DAA deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, dell'attività e delle aree adibite ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che si intendono praticare.

3. Alla DAA sono allegati:

a) il certificato attestante il rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola che deve rimanere prevalente;

b) il certificato di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici;

c) l'avvio della procedura di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene dei prodotti alimentari e dell'art. 5 della legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 (Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato);

d) l'autocertificazione relativa ai requisiti soggettivi di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 96/2006.

4. La DAA consente l'immediato avvio dell'attività agrituristica. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Nel caso vengano riscontrate lievi carenze e irregolarità, il comune può formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento, senza sospensione dell'attività. Nel caso di gravi carenze e irregolarità, il comune dispone l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

5. In caso di variazione delle attività dichiarate, entro quindici giorni, il titolare dell'agriturismo deve darne comunicazione al comune, confermando, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

6. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, in periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. La ricezione degli ospiti può essere sospesa per brevi periodi in caso di necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, senza obbligo di comunicazione al comune.

7. Entro il 1° ottobre di ogni anno i soggetti che esercitano l'attività agrituristica comunicano al comune i prezzi minimi e massimi riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di avvio attività.

8. Il comune comunica il ricevimento della DAA alla provincia, alla giunta regionale e alla Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.

Art. 6.

Locali da utilizzare nell'attività agrituristica

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli immobili rurali già esistenti facenti parte dell'azienda agricola. Sono da considerare esistenti gli edifici che fanno parte del nucleo centrale dell'azienda agricola o posti nelle sue immediate vicinanze, ivi compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati; possono inoltre essere utilizzati edifici distaccati dal centro aziendale, purché con destinazione agricola, qualora sussista un rapporto di connessione fisica o funzionale dell'intera azienda.

2. La ristrutturazione degli immobili rurali esistenti da destinare ad uso agrituristico di cui al comma 1, nonché dei fabbricati distaccati, può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro conservativo o di miglioramento e attraverso ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico.

3. Gli edifici utilizzati per l'attività agrituristica mantengono la loro destinazione di uso agricolo anche ai fini dei tributi comunali; il permesso di costruire finalizzato alla sistemazione di tali immobili non è subordinato alla stipulazione di alcun vincolo di destinazione d'uso.

4. Nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola è ammesso l'approntamento di spazi per la sosta di mezzi da campeggio, nonché la realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici accessori da destinare alla sosta di campeggiatori, in rapporto alla potenzialità agrituristica riconosciuta all'azienda attraverso la certificazione di cui all'art. 3.

5. La sosta di cui al comma 4 si intende regolata dalle caratteristiche proprie dell'attività agrituristica da definire con il regolamento di cui all'art. 15.

Art. 7.

Requisiti igienico-sanitari

1. Le strutture ed i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono possedere i requisiti di abitabilità e agibilità previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, che devono tenere conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aerilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.

2. Per le attività di ospitalità in spazi aperti, le piazzole di sosta devono garantire l'allacciamento elettrico e i servizi igienici che sono ricavati preferibilmente all'interno di strutture edilizie esistenti.

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e, per quanto applicabile, alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande). Fermo restando quanto disposto dal comma 4, per la lavorazione, trasfazione e conservazione di prodotti aziendali, compresa la lavorazione in azienda di conserve vegetali, confetture di marmellata e il congelamento di materie prime di origine animale e vegetale destinate ad essere utilizzate nella preparazione dei cibi, è possibile attrezzare un idoneo locale polifunzionale.

4. La macellazione degli animali delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e avicunicola è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e può quindi avvenire in assenza di strutture e attrezzature dedicate, la macellazione sino a cinquecento capi all'anno di pollame e lagomorfi o il prelievo di prodotti di acquacoltura destinati alla vendita diretta al consumatore nell'ambito della stessa azienda di produzione primaria.

5. L'operatore agrituristico individua nel piano aziendale di auto-controllo igienico-sanitario le procedure operative necessarie per garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità sanitaria, nella valutazione delle attività svolte, tiene conto della necessaria ruralità dei locali utilizzati, della diversificazione delle produzioni necessaria alla gestione del ristoro agrituristico e della limitata quantità delle stesse, dell'opportunità di utilizzare locali comuni già esistenti, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

6. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibili e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.

Art. 8.

Requisiti della somministrazione di pasti e bevande

1. Nella somministrazione di pasti e bevande l'azienda agrituristica garantisce l'apporto di prodotti propri, secondo le seguenti proporzioni minime:

a) almeno il 30 per cento dei prodotti utilizzati deve essere ricavato da materie prime dell'azienda agricola direttamente trasformate, oppure ottenuto attraverso lavorazioni esterne di materie prime aziendali;

b) una quota non inferiore al 70 per cento sul totale dei prodotti utilizzati deve essere costituito dall'insieme dei prodotti aziendali di cui alla lettera a) e da prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole o da artigiani alimentari della zona trasformati utilizzando materie prime di origine locale.

2. L'imprenditore agrituristico è tenuto ad esporre nei locali destinati alla ristorazione l'indicazione della provenienza dei prodotti di cui al comma 1, lettera b).

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, si considerano come zone di produzione quelle definite dall'ambito provinciale e dalle province contigue.

4. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie accertate dall'autorità competente, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 1, deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.

5. Le attività di cui all'art. 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) e b), solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Art. 9.

Uso della denominazione «agriturismo»

1. L'uso della denominazione «agriturismo» e dei termini attribuiti derivati, nonché la possibilità di fregiarsi di idonei segni distintivi nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica.

2. La giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare il sistema delle aziende agrituristiche lombarde, adotta un marchio di riconoscimento che deve essere utilizzato obbligatoriamente nell'esercizio delle loro attività e nei rapporti con i terzi, dagli operatori agrituristici iscritti nell'elenco di cui all'art. 4. Fino a nuova determinazione della giunta regionale conserva efficacia la deliberazione della giunta regionale del 28 febbraio 1995, n. 64511.

3. Sui confini delle aziende agricole, entro le quali si pratica l'agriturismo, deve essere apposto un numero adeguato di tabelle indicanti il marchio, la denominazione dell'azienda agrituristica e l'eventuale divieto a terzi dell'esercizio venatorio.

4. Le aziende agrituristiche adottano criteri di classificazione e qualificazione omogenei rispetto a quelli adottati sul territorio nazionale, con modalità che valorizzino le peculiarità dell'offerta agrituristica della Lombardia.

Art. 10.

Programmazione e sviluppo dell'agriturismo

1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, sentite le province, approva un programma di durata triennale, finalizzato alla promozione della domanda e dell'offerta agrituristica lombarda sui mercati nazionali ed internazionali.

2. Il programma comprende, in particolare, le iniziative agrituristiche da proporre nei seguenti settori:

- a) turismo rurale;
- b) educazione alimentare e fattorie didattiche;
- c) strade dei prodotti tipici;
- d) ambiente, con particolare attenzione alle aree protette;
- e) storia, cultura e tradizioni locali.

3. La Regione sostiene lo sviluppo dell'agriturismo anche attraverso attività di studio, di ricerca, di sperimentazione, nonché di formazione professionale dei tecnici utilizzati per l'assistenza diretta alle azioni e degli addetti all'attività agrituristica.

4. Le azioni individuate dal programma di cui al presente articolo possono essere attivate anche in collaborazione con le organizzazioni professionali, le associazioni e i consorzi agrituristici, gli enti locali, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), Unioncamere e le aggregazioni d'impresa così come previste dalla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).

Art. 11.

Finanziamenti regionali

1. Per il conseguimento della finalità di cui all'art. 1 e per l'attuazione di piani aziendali e interaziendali di sviluppo agrituristico, la Regione concede incentivi per interventi sugli immobili e per l'acquisto e la realizzazione di dotazioni e servizi da utilizzare per attività agrituristiche.

2. La Regione, in accordo con le province e con le associazioni agrituristiche, promuove le seguenti azioni:

a) organizzazione di seminari e corsi obbligatori di preparazione all'esercizio dell'attività agrituristica;

b) redazione di piani e programmi di sviluppo dell'attività agrituristica nelle aree rurali attraverso azioni di studio, ricerca, marketing, sperimentazione e formazione professionale;

c) programmi di monitoraggio dell'attività agrituristica, anche attraverso la partecipazione all'osservatorio regionale dell'agriturismo di cui all'art. 12, finalizzati alla conoscenza della consistenza e dello stato dell'agriturismo, nonché all'implementazione di siti internet di iniziative promozionali e alla programmazione normativa;

d) predisposizione di piani e programmi di adozione di tecniche per la qualità e la classificazione degli agriturismi.

3. I contributi previsti per l'attuazione delle azioni e degli interventi di cui ai commi 1 e 2, se riguardanti gli aiuti di stato, sono attivati solo dopo l'esito positivo dell'esame di compatibilità della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Art. 12.

Osservatorio regionale dell'agriturismo

1. È istituito presso la competente direzione generale agricoltura, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, l'osservatorio regionale dell'agriturismo con i seguenti compiti:

a) esame della consistenza della domanda e dell'offerta agrituristica, anche a supporto della fase informativa e della promozione italiana ed estera;

b) supporto alla realizzazione di piani e programmi di sviluppo ed investimento relativi all'agriturismo, con l'indicazione di coefficienti di impatto sul reddito e sull'occupazione;

c) definizione e promozione di standard qualitativi relativi al miglioramento dell'offerta agrituristica lombarda;

d) partecipazione all'osservatorio nazionale dell'agriturismo.

2. All'osservatorio partecipano le rappresentanze delle province, delle comunità montane, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aggregazioni d'impresе, anche come previsto dalla legge regionale n. 1/2007, più rappresentative del settore agrituristico, nonché delle competenti direzioni generali della giunta regionale.

3. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale una relazione biennale sull'attività svolta dall'osservatorio regionale.

Art. 13.

Controlli

1. La provincia verifica il possesso ed il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari al rilascio del certificato di connessione, compresa la verifica, nel caso di somministrazione di pasti e bevande, del rispetto dell'utilizzo prevalente dei prodotti propri.

2. L'esito dei controlli effettuati dalla provincia è comunicato al comune ove ha sede l'agriturismo per l'assunzione dei provvedimenti di competenza, nonché all'osservatorio regionale dell'agriturismo di cui all'art. 12.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono alla Regione una relazione dell'attività di vigilanza e controllo esercitata.

Art. 14.

Sanzioni amministrative

1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 l'imprenditore agricolo che esercita l'attività agrituristica senza aver presentato la necessaria dichiarazione di avvio attività (DAA) di cui all'art. 5. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00 chiunque utilizzi la denominazione «agriturismo» in quanto privo dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività agrituristica. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

3. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 5.000,00 l'operatore agrituristico che non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15. In caso di particolare gravità o di reiterazione della violazione, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria, può disporre con provvedimento motivato la sospensione dell'esercizio dell'attività, per un periodo non superiore a trenta giorni.

4. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica disposti dal comune sono comunicati alla provincia, alla Regione e alle ASL competenti per territorio.

5. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni, che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

Art. 15.

Regolamento di attuazione

1. Il regolamento di attuazione della presente legge, da approvarsi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, disciplina:

a) i criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra le attività agricole e agrituristiche, utilizzando il parametro tempo di lavoro e tenendo conto delle peculiarità del territorio e delle diverse produzioni agricole;

b) i criteri per la somministrazione di pasti e bevande, tenendo conto dell'offerta enogastronomica e della promozione dei prodotti agroalimentari regionali e di quanto disposto dall'art. 8;

c) i requisiti igienico-sanitari degli immobili per l'ospitalità e la somministrazione di pasti e bevande, tenuto conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici e della tipologia di agriturismo familiare;

d) le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica;

e) le modalità e le procedure per l'iscrizione all'elenco provinciale degli operatori agrituristiche e per la tenuta dell'elenco;

f) le modalità e l'organizzazione di corsi di formazione e di preparazione all'esercizio dell'attività agrituristica;

g) le modalità di classificazione delle attività agrituristiche anche a carattere familiare e dell'indirizzo specializzato aziendale, in relazione all'attività esercitata, nonché i criteri con cui possono essere esercitate le diverse attività agrituristiche e gli obblighi cui l'operatore agrituristico deve attenersi nell'esercizio dell'attività;

h) i criteri per la pratica dell'ittiturismo, esercitata da pescatori professionisti, ai sensi della normativa vigente regionale e statale, con l'utilizzo di locali connessi all'attività principale, che deve rimanere prevalente;

i) i criteri per la qualificazione dell'offerta agrituristica;

j) le modalità dei controlli sulle attività e le regole per il trasferimento e le variazioni di attività;

k) la modulistica necessaria per gli adempimenti amministrativi;

l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

Art. 16.

Abrogazioni

1. All'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati:

a) la legge regionale 31 gennaio 1992, n. 3 (Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale);

b) l'art. 13 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura).

2. All'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi e applicativi di cui all'art. 15 sono abrogati:

a) il regolamento regionale 27 dicembre 1994, n. 3 (Attuazione della legge regionale 31 gennaio 1992, n. 3 «Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale»);

b) il regolamento regionale 24 dicembre 2001, n. 8 (Regolamento regionale per l'agriturismo ai sensi della legge regionale 31 gennaio 1992, n. 3 e art. 13 legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7).

3. All'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi ed applicativi di cui all'art. 15 la lettera b) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) è così sostituita:

«b) ai sensi della disciplina di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo) e della vigente normativa regionale in materia di agriturismo».

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Alle spese per la concessione di incentivi per interventi sugli immobili, per l'acquisto e la realizzazione di dotazioni e servizi da utilizzare per attività agrituristiche di cui all'art. 11, comma 1 e alle spese per le attività previste dall'art. 11, comma 2, si provvede con le risorse appositamente destinate dal piano di sviluppo rurale 2007/2013 redatto secondo le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune con l'istituzione tra l'altro del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 8 giugno 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/386 del 29 maggio 2007.

07R0390

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2007, n. 11.

Istituzione del Parco regionale del Monte Netto.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 12 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del parco

1. È istituito il parco regionale del Monte Netto, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

2. Il parco regionale del Monte Netto è classificato, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 86/1983, come parco agricolo.

3. I confini del parco regionale e le diverse unità territoriali ed ecosistemi che sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata «Unità territoriali, paesistiche, ecosistemiche», costituita da un foglio, allegato A) alla presente legge.

4. I confini del parco sono segnalati, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 86/1983, a cura dell'ente gestore di cui all'art. 3, da apposita segnaletica, avente le caratteristiche previste dalla deliberazione della giunta regionale 16 aprile 2004, n. 17173 «Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche. Determinazione delle caratteristiche della segnaletica nelle aree protette regionali (PRS 9.6.3 - Obiettivo 9.6.3.1)».

Art. 2.

Finalità del parco

1. Il parco regionale del Monte Netto persegue le seguenti finalità:

a) la tutela della biodiversità, degli elementi naturalistici di pregio e dell'equilibrio ambientale complessivo del territorio, consolidando la funzione ecologica del Monte Netto in rapporto al sistema ambientale della pianura bresciana e al sistema insediativo di Brescia;

b) la salvaguardia delle strutture morfologiche e delle peculiarità geomorfologiche;

c) la salvaguardia e la valorizzazione delle rilevanze paesistico-culturali del territorio, delle testimonianze storiche dell'antropizzazione, dei manufatti e dei sistemi insediativi rurali;

d) la promozione dell'attività agricola e vitivinicola di qualità legata ad un uso sostenibile e compatibile delle risorse naturali, dei valori e dei caratteri estetici del paesaggio;

e) la promozione dell'attività agricola produttiva quale elemento di valorizzazione e qualificazione strategica del territorio, privilegiando le attività di minore impatto ambientale e paesistico;

f) l'incentivazione di attività culturali, educative e ricreative collegate alla fruizione paesistica e ambientale.

Art. 3.

Gestione del parco

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra i comuni di Capriano del Colle, Flero e Poncarale.

2. Per la costituzione del consorzio e l'approvazione del relativo statuto si applica l'art. 22 della legge regionale n. 86/1983.

3. Lo statuto del consorzio:

a) individua gli organi del consorzio e le relative competenze, i criteri di organizzazione nonché le modalità di direzione tecnica e di definizione della dotazione organica, a norma della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali);

b) individua la sede del consorzio ed i centri parco;

c) stabilisce le modalità di adozione e di approvazione degli atti consortili;

d) prevede le forme di partecipazione consultiva delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alle attività del parco.

Art. 4.

Strumenti di pianificazione

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco, previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 86/1983:

a) il piano territoriale di coordinamento;

b) il piano di gestione.

2. Il piano territoriale di coordinamento è adottato dal consorzio entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato dalla giunta regionale secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale n. 86/1983.

3. Il piano territoriale di coordinamento definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali nonché agricoli, storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento alle seguenti unità territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE):

a) il complesso del bosco;

b) il sistema della coltura specializzata a vigneto;

c) il contesto della vite familiare;

d) l'ambiente agricolo;

e) il sistema fluviale e perfluviale e la rete dei fontanili;

f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico;

g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario;

h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.

4. Il piano di gestione contiene, oltre a quanto stabilito dall'art. 17 della legge regionale n. 86/1983, un documento strategico di indirizzo in cui sono individuati, coerentemente con le finalità del parco, gli obiettivi e gli interventi prioritari per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità che vivono nel parco.

Art. 5.

Norme finali

1. Fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento, e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano nel territorio del parco le prescrizioni e i divieti di cui all'allegato B) alla presente legge, salve le disposizioni più restrittive dettate in materia di tutela ambientale da altre leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi.

2. Fino alla costituzione degli organi consortili, le funzioni dell'ente gestore sono affidate al comune di Capriano del Colle.

3. La sede provvisoria del parco è stabilita presso la sede del comune di Capriano del Colle.

4. Sono fatte salve le previsioni pianificatorie e programmatiche assunte dai comuni con atti adottati o approvati precedentemente all'approvazione della legge istitutiva del parco, se non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

5. Sono altresì fatti salvi gli interventi edilizi già assentiti all'atto di entrata in vigore della presente legge.

6. In tutti gli edifici esistenti sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo.

7. Le aree a destinazione agricola comprese nel parco possono concorrere alla possibilità di computo ai fini edificatori previsti dall'art. 59 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio), per le opere connesse ad aziende agricole da realizzare esternamente al parco.

8. Per gli impianti tecnologici di interesse generale esistenti, sono ammessi gli interventi finalizzati ad assicurarne la funzionalità. Al fine di consentire un migliore inserimento paesistico-ambientale dei predetti impianti, è altresì ammessa la loro ricollocazione, con l'osservanza della disciplina urbanistica comunale degli indirizzi del piano territoriale paesistico regionale e dei piani di sistema e nel rispetto dei valori paesistico-ambientali tutelati dal parco.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Alle spese per la gestione del parco istituito dalla presente legge, nonché per gli investimenti in esso previsti si provvede con le somme appositamente stanziati al bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e successivi, rispettivamente alle UPB 6.4.1.2.299 «Aree protette e tutela dell'ambiente naturale» e 6.4.1.3.158 «Aree protette e tutela dell'ambiente naturale».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 8 giugno 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/385 del 29 maggio 2007.

ALLEGATO A

(*Omissis*).

ALLEGATO B
(ai sensi dell'art. 5, comma 1)

I. Disciplina di tutela del parco regionale del Monte Netto.

1. L'area del parco regionale del Monte Netto, così come delimitata nella cartografia allegata è suddivisa nelle seguenti unità territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE):

- a) il complesso del bosco;
- b) il sistema della coltura specializzata a vigneto;
- c) il contesto della vite familiare;
- d) l'ambiente agricolo;
- e) il sistema fluviale e perfluviale e la rete dei fontanili;
- f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico;

g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario;

h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.

a. *Il complesso del bosco.*

1. Comprende il patrimonio boschivo. Tutti gli interventi dovranno essere orientati alla conservazione e alla valorizzazione dei caratteri peculiari.

2. In tale ambito sono ammessi esclusivamente:

a) interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;

b) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione e rimboschimento, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche;

c) per le aree non occupate dal bosco, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura;

d) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali generali;

e) le normali attività silvicolture, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali;

f) le attività del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesistica.

b. *Il sistema della coltura specializzata a vigneto.*

1. Comprende le aree del comparto vitivinicolo proprie della coltura professionale.

2. In tale UTPE è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

3. È ammesso il mantenimento delle attività zootecniche esistenti.

4. Esclusivamente per le aziende vitivinicole, è altresì ammessa la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli, con l'osservanza delle disposizioni di cui al titolo III, parte II, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). Tali interventi dovranno essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.

5. Per l'edificazione di cui al punto 4, alle aree computate ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 12/2005, devono concorrere superfici coltivate a vite per una quota non inferiore all'ottanta per cento.

c. *Il contesto della vite familiare.*

1. Comprende le aree di particolare valore paesistico, finalizzate al mantenimento ed alla valorizzazione dei caratteri rurali di testimonianza propri di una conduzione dei fondi e di una modalità di coltivazione tradizionale pur consentendo la libera forma di allevamento della vite (forma di allevamento della vite ovvero modalità di sviluppo nello spazio degli organi riproduttivi e vegetativi).

2. In tale UTPE è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura; sono inoltre ammessi il mantenimento delle attività di allevamento zootecnico esistenti, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

3. In tali aree, pur potendo concorrere alla possibilità di computo ai fini edificatori previsti dall'art. 59 della legge regionale n. 12/2005, non sono ammesse nuove edificazioni. Al solo fine della conduzione agricola-familiare del fondo, è ammessa la realizzazione di rustici agricoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) superficie coperta non superiore a metri quadri 12;

- b) altezza media interna non superiore a metri 2,40;
- c) utilizzo di materiali costruttivi locali e tecniche costruttive tradizionali;
- d) distanza delle strade non inferiore a metri 5;
- e) distanza da altri fabbricati non inferiore a metri 10.

d. *L'ambiente agricolo.*

1. Comprende le aree caratterizzate dalla prevalenza di forme dell'utilizzazione del suolo con specifiche finalità di produzione agricola; l'unità è ulteriormente qualificata in sub-unità corrispondenti alle specifiche caratteristiche omogenee in termini di utilizzo del suolo, struttura e tipologia delle attività di conduzione, tipicità dell'interazione agricoltura, ambiente e territorio:

- a) la zona dell'agricoltura professionale della pianura;
- b) la zona agricola ambientale;
- c) la zona agricola periurbana.

2. In tale UTPE è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo. Nella sub-unità dell'agricoltura professionale della pianura e nella sub-unità dell'agricoltura periurbana è ammesso l'allevamento zootecnico; nella sub-unità agricola ambientale è ammesso il mantenimento delle attività di allevamento zootecnico esistenti.

3. Sono altresì ammesse la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

4. Nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III, parte II, della legge regionale n. 12/2005, nella sub-zona dell'agricoltura professionale della pianura e nella sub-zona agricola periurbana è ammessa la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari. Nella sub-zona agricola ambientale sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento degli edifici agricoli esistenti come stabilito nel vigente piano regolatore alla data di approvazione della presente legge. Tali interventi devono essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.

5. Gli interventi di costruzione di nuove strutture e infrastrutture finalizzate alla realizzazione di impianti di allevamento zootecnico sono comunque subordinati alla redazione di un progetto paesistico di dettaglio che attraverso un adeguato impiego della vegetazione riduca l'impatto paesistico degli edifici e integri l'intervento con il contesto. Le specie arboree devono essere scelte con particolare attenzione in relazione alle caratteristiche pedologiche del terreno, alle caratteristiche ecologiche e percettive delle essenze e con riferimento, comunque, a specie autoctone.

6. Nella sub-zona dell'agricoltura professionale della pianura e nella sub-zona agricola periurbana per gli impianti di allevamento zootecnico esistenti che si dotano di certificazione ambientale (ISO 14000/EMAS), oltre agli interventi di cui al punto 4, è comunque ammesso, al fine di eseguire adeguamenti funzionali, un incremento volumetrico pari al dieci per cento massimo della consistenza edificatoria esistente alla data di approvazione della legge istitutiva del Parco.

e. *Il sistema fluviale e perfluviale e la rete dei fontanili.*

1. Comprende le aree che costituiscono l'ambito dell'ecosistema di riferimento della fascia fluviale del fiume Mella. Il corso d'acqua, affiancato da residui elementi di naturalità, allo stato attuale presenta precarie condizioni di equilibrio ecologico, condizione che rende opportuna una complessiva riqualificazione ambientale. Comprende altresì le aree che vedono la presenza di aste di fontanile e di un significativo reticolo idrico minore, entrambi elementi costitutivi del passaggio dalla pianura irrigua seminativa. Il Parco promuove azioni di salvaguardia di questi fondamentali elementi che costituiscono il supporto alla costruzione di una rete ecologica diffusa di connessione tra il sistema ambientale del Monte Netto e il resto del territorio.

2. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume o immessi sul suolo e negli strati del sottosuolo, devono rispondere agli obiettivi di qualità disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

3. In tale UTPE gli interventi sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali; al fine di perseguire l'obiettivo di valorizzazione della potenziale utilizzazione fruitiva sostenibile, sono comunque considerate compatibili con le caratteristiche delle aree per infrastrutture ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico, le attività sportive e ricreative di interesse generale, se compatibili con le finalità del parco e di limitato consumo di suolo. È comunque vietata la costruzione di nuovi edifici sia pubblici che privati.

f. *Il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico.*

1. Comprende le aree caratterizzate da una complessiva fragilità ambientale in ragione della presenza di un'attività estrattiva di cava, una discarica, dalla predominanza di utilizzazioni agricole non pregiate e da vegetazione arborea non precisamente adeguata e coerente con le caratteristiche del territorio e del paesaggio.

2. Il Parco promuove azioni di tutela integrata, finalizzate al recupero ambientale e alla qualificazione paesistica di tale UTPE.

3. Gli interventi di recupero ambientale devono essere finalizzati, in particolare, a mantenere in sicurezza le aree caratterizzate da potenziale pericolosità, ripristinare l'ecosistema ambientale e i caratteri connotativi del paesaggio, orientare la realizzazione di spazi a verde attrezzato per la fruizione sostenibile del Parco.

4. In tale UTPE è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e il mantenimento dell'attività di allevamento esistente, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

5. Le opere di difesa e di regimazione idraulica devono privilegiare il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica e l'impiego di materiali tradizionali e comunque compatibili con le valenze paesistiche del territorio.

6. Per le aree caratterizzate dall'esistenza di impianti vitivinicoli propri della coltura professionale o di pertinenza delle aziende vitivinicole professionali, si applicano le disposizioni di cui alla UTPE denominata «il sistema della coltura specializzata a vigneto».

g. *Il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario.*

1. I centri storici comprendono strutture insediative tipicamente urbane, che hanno evidenti qualità e particolari pregi sotto il profilo storico-culturale e specificatamente architettonico e urbanistico. Costituiscono i luoghi fondativi del territorio urbano e realizzano un'identità culturale da salvaguardare e promuovere. Rilevanza viene data anche a scorci e visuali che consentono di cogliere a distanza le strutture insediative storiche poste sull'orlo di terrazzo del Monte Netto.

2. In tali UTPE di iniziativa comunale gli interventi sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali; al fine di perseguire l'obiettivo di valorizzazione del sistema insediativo storico al sostegno di servizi territoriali per la promozione dell'identità del Parco, sono comunque considerate compatibili con le caratteristiche degli edifici di interesse storico-testimoniale, le attività ricettive specialistiche di supporto all'attività vitivinicola quali degustazione e vendita dei prodotti propri delle aziende comprese nel Parco e le attività didattiche specialistiche del settore agricolo.

h. *Gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.*

1. Comprendono gli ambiti territoriali connotati dalla presenza di tessuti urbani esistenti o di completamento, la cui disciplina è demandata all'iniziativa comunale, nell'ambito delle rispettive competenze pianificatorie e programmatiche.

2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti in dette UTPE sono assoggettati alle disposizioni dei rispettivi strumenti urbanistici comunali.

II. Norme particolari di tutela.

1. Al fine della tutela dei sistemi di identità territoriali, delle risorse agricole e degli ambiti ed elementi connotativi del paesaggio, si applicano nell'intero ambito del Parco le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Al di fuori degli ambiti del sistema della cascine di carattere storico documentario di cui alla Parte I, punto g), Punto 1, si osservano le seguenti prescrizioni:

a) non sono ammesse modificazioni dell'andamento altimetrico dei terreni che possano determinare pregiudizio agli elementi geomorfologici che costituiscono le forme caratteristiche del territorio;

b) negli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica ammessi, i nuovi manufatti devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 20 metri, misurata a partire dall'orlo superiore della scarpata del crinale laddove individuato nello strumento urbanistico comunale;

c) negli interventi di trasformazione edilizia-urbanistica ammessi, i nuovi manufatti devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 50 metri, misurata a partire dal piede della scarpata del crinale laddove individuato nello strumento urbanistico comunale.

3. Nelle aree ricomprese nelle fasce di cui alle lettere b) e c) del punto 2 sono consentiti, qualora non diversamente specificato nelle disposizioni relative alle singole UTPE:

a) gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente, con l'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;

b) la realizzazione di opere pubbliche;

c) l'utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;

d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

4. Al fine di conseguire la tutela della morfologia centuriata, devono essere mantenute e salvaguardate le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione quali le strade, le strade poderali, i canali di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, i tabernacoli agli incroci degli assi stradali, le piantate ed i filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture per la viabilità e per la canalizzazione a fini irrigui, deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale determinata dalla centuriazione.

5. Al fine della tutela e della valorizzazione del sistema dei fontanili, elementi qualificanti del patrimonio paesistico del Parco in quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto elementi di un sistema di elevato valore ecologico e naturalistico, non sono ammessi interventi ed azioni che possano comportare alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del micro-ambiente costituitosi all'intorno. In particolare, non sono consentite opere di urbanizzazione e di edificazione per un raggio di 50 metri dalla testa del fontanile.

6. La viabilità storica con le sue strutture e i suoi arredi rappresenta un patrimonio e una memoria collettiva, per la cui tutela sono da evitare interventi che eliminino o cancellino la permanenza, la continuità e quindi la successiva leggibilità del tracciato.

7. Fatta salva la disciplina vigente in materia di reflui zootecnici, nel Parco sono vietati le attività di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti, l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e sottosuolo; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido o gassoso, nelle acque superficiali e sotterranee.

8. Fatte salve le quantità estrattive totali di 1.000.000 mc in 10 anni nell'ambito territoriale estrattivo previsto del vigente piano della provincia di Brescia settori argille, pietre ornamentali e calcari approvato con deliberazione del consiglio regionale 21 dicembre 2000 n. VII/120, nel parco è vietato l'esercizio, l'ampliamento e l'apertura di nuove cave. In caso di variazione o revisione del vigente piano delle attività estrattive della provincia di Brescia, non potranno essere previsti incrementi della produzione già programmata.

9. Con l'osservanza delle disposizioni regionali vigenti in materia ed in conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale, è consentito l'esercizio dell'attività venatoria in tutta l'area del Parco.

10. L'eventuale attraversamento dei terreni da parte di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e di linee telefoniche è consentito previa verifica della compatibilità ambientale che dimostri sia la necessità delle opere stesse sia l'assenza di alternative.

11. Le opere di cui al punto 10 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto naturalistico e paesaggistico delle aree interessate.

III. Norme particolari di valorizzazione del sistema delle cascine.

1. Al fine di valorizzare la rilevanza paesistico-culturale del sistema delle cascine agricole di valore testimoniale e connotative dell'organizzazione del sistema insediativo per la produzione rurale, è ammessa la riconfigurazione tipologica e funzionale delle cascine esistenti di carattere storico-documentario individuate nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata «Unità territoriali, paesistiche, ecosistemiche», costituita da un foglio e allegato A) alla presente legge.

2. Fatta salva l'osservanza delle specifiche norme di settore, sono compatibili con le caratteristiche degli edifici di interesse storico-testimoniale di origine agricola, le attività connesse all'agricoltura, le utilizzazioni per le attività agrituristiche, le attività ricettive specialistiche di supporto all'attività vitivinicola quali degustazione, cantine, vendita dei prodotti propri dell'azienda, le attività didattiche alternative inserite in progetti di educazione ambientale e al territorio quali fattorie didattiche e scuole specialistiche nel settore agricolo.

3. Il progetto ed il conseguente intervento di riconfigurazione tipologica e funzionale di cui al punto 1, dovrà riguardare sia l'edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione unitaria e dovrà essere promossa la conservazione o il ripristino di tutti gli elementi architettonici, interni ed esterni, che abbiano valore storico, artistico o documentario.

4. È inoltre consentito, al fine di eseguire adeguamenti funzionali, l'incremento volumetrico massimo del dieci per cento, elevabile al quindici per cento massimo per interventi finalizzati alla realizzazione di aziende agrituristiche, del volume esistente alla data di approvazione della legge istitutiva del parco. Il volume esistente deve essere individuato sulla base del catasto storico o altro documento probatorio analogo e computato secondo le modalità stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, con esclusione delle superfetazioni aggiunte ai corpi originari.

07R0391

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 17 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 «Contratto di servizio» della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche».

1. Alla lettera *h*) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), sono aggiunte le seguenti parole: «che prevedano, per quanto riguarda la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, modulazioni della stessa in funzione della localizzazione degli impianti».

Art. 2.

Modifiche all'art. 16 «Funzioni delle province» della legge regionale n. 26/2003

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 26/2003 è sostituita dalla seguente:

«*b*) l'approvazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'art. 17».

Art. 3.

Modifiche all'art. 17 «Funzioni della Regione» della legge regionale n. 26/2003

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) l'approvazione dei progetti di impianti che rientrano nell'allegato 1, comma 5, punto 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento) per l'incenerimento dei rifiuti urbani»;

b) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) l'approvazione, ai sensi dell'art. 211 del decreto legislativo n. 152/2006, di impianti che effettuano ricerca e sperimentazione».

Art. 4.

Modifiche all'art. 20 «Piani provinciali di gestione dei rifiuti» della legge regionale n. 26/2003

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 26/2003 è aggiunto il seguente periodo: «I piani provinciali sono elaborati secondo logiche di autosufficienza territoriale in merito allo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani.».

2. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 26/2003 è sostituito dal seguente: «Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, per i comuni che ricorrono al conferimento in discariche localizzate al di fuori della propria provincia le aliquote del tributo per il deposito in discarica sono maggiorate del cento per cento. Qualora la maggiorazione determini il superamento del limite massimo dell'aliquota d'imposta unitaria fissato dall'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) il tributo è automaticamente adeguato al predetto limite.».

3. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a*) sono aggiunte, in fine, le parole «o alla discarica»;

b) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) il censimento degli impianti esistenti e l'individuazione della necessità impiantistiche di completamento, espresse in termini di numero e potenzialità per quanto riguarda gli impianti relativi ai rifiuti urbani, e l'individuazione dell'offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema industriale per i rifiuti speciali. L'eventuale previsione di avvio di flussi di rifiuti urbani verso impianti ubicati al di fuori del proprio territorio è accompagnata, in sede di approvazione del piano ai sensi del comma 5, dagli accordi raggiunti con la provincia interessata e con il gestore dell'impianto per una durata congruente con le previsioni del piano»;

c) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) la stima dei costi industriali di realizzazione e gestione degli impianti previsti dai piani e la valutazione di un piano economico tariffario».

4. Al comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 26/2003 le parole «a tempo indeterminato» sono sostituite dalla parola «quinquennale» e le parole «e sono sottoposti a revisione ordinaria ogni cinque anni» sono soppresse.

Art. 5.

Modifiche all'art. 23 «Obiettivi di riciclo e recupero» della legge regionale n. 26/2003

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 26/2003 è abrogato.

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 6 «Norma di interpretazione autentica» della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 «Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche».

1. L'art. 6 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), è abrogato.

Art. 7.

Modifiche della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente».

1. Al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), è aggiunta infine, la seguente lettera:

«b-bis) dal 1° gennaio 2009 relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'allegato 1, punto 5.4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento)».

2. Al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 24/2006 sono aggiunte, dopo la parola «2007» le parole «e per le istanze di autorizzazione integrata ambientale di cui all'allegato 1, punto 5.4, del decreto legislativo n. 59/2005 presentate entro il 31 dicembre 2008».

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. Le province adottano i piani provinciali di cui all'art. 20 della legge regionale n. 26/2003 nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui al comma 7 entro il 29 febbraio 2008 e li trasmettono alla Regione entro il 30 marzo 2008. Decorso inutilmente tale termine perentorio, la giunta regionale interviene ai sensi dell'art. 13-bis della legge regionale n. 26/2003 e nomina il presidente della provincia interessata commissario ad acta.

2. Entro il 31 ottobre 2007, la giunta regionale individua i finanziamenti regionali ai quali le province non possono accedere a causa dell'inerzia nel compimento dell'atto obbligatorio di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 24/2006, la Regione rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo n. 59/2005 previa l'acquisizione del parere vincolante della provincia espresso per gli ambiti di competenza e, se negativo, alle condizioni di cui al comma 4. Il parere della provincia è obbligatorio, ma non vincolante per gli impianti di incenerimento dei rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 26/2003.

4. In sede di conferenza di servizi, in caso di parere negativo motivato la provincia produce, solo per gli impianti esistenti, l'accordo contrattuale raggiunto con i gestori di altri impianti ai quali conferire la quantità di rifiuti destinabile dal territorio provinciale all'impianto oggetto dell'istanza. In caso di mancata produzione dell'accordo contrattuale, la conferenza dei servizi prosegue l'istruttoria e il parere provinciale non è più considerato vincolante. Il provvedimento finale, se positivo e relativo a discarica, contiene la prescrizione di vincolare la volumetria necessaria allo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dalla provincia interessata.

5. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per impianti non soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al comma 3, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione secondo le disposizioni vigenti. Salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6, della legge regionale n. 24/2006, le istanze pervenute alla Regione dopo l'entrata in vigore della presente legge sono inviate alla provincia competente per territorio.

6. In sede di procedura di rinnovo dell'autorizzazione relativa agli impianti di cui alla seconda parte della lettera d) del comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 26/2003, la provincia competente acquisisce il parere vincolante della Regione, espresso sulla base delle previsioni dei piani provinciali e in relazione all'utilizzo dell'impianto per un bacino di utenza sovraprovinciale.

7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, integra la deliberazione della giunta regionale 27 giugno 2005, n. 220, recante l'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, con l'individuazione di ulteriori indirizzi e criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che prevedano una distanza minima dalle discariche già in esercizio, esaurite o da bonificare, una densità massima delle aree destinate agli impianti per unità di superficie, anche distinguendo in base alla tipologia e una distanza minima dalle zone di protezione speciale, dai siti di importanza comunitaria e dalle aree protette e che tengano conto dei criteri e degli indirizzi indicati nel piano territoriale paesistico regionale.

8. Entro il termine di cui al comma 7, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, integra la deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 2003, n. 15944, recante delega alle province delle funzioni amministrative in materia di impianti e di operazioni relative a rifiuti speciali non pericolosi, con riferimento all'utilizzo dei fanghi in agricoltura allo scopo di ridurre la pericolosità nell'impiego e di valutarne la compatibilità con gli scopi agricoli.

9. Nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento regionale di cui al comma 8, la provincia non rilascia nuove autorizzazioni relative all'utilizzo dei fanghi in agricoltura e, nei centottanta giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento medesimo, integra le autorizzazioni già rilasciate adeguandole alle nuove disposizioni.

Art. 9.

Raccolta differenziata e criteri preferenziali a sostegno dei comuni

1. L'ARPA fornisce annualmente alla giunta regionale la graduatoria dei comuni sulla base della percentuale di raccolta differenziata effettuata e finalizzata all'effettivo riciclo e recupero, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 26/2003.

2. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, la giunta regionale individua altresì i finanziamenti regionali in campo ambientale ai quali i comuni, secondo l'ordine individuato dalla graduatoria di cui al comma 1, possono accedere con criterio preferenziale.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 12 luglio 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/392 del 3 luglio 2007.

07R0512

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 13.

Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici.

(Pubblicata nel *suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 17 luglio 2007*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Definizione e finalità

1. Ai fini della presente legge per ecomuseo si intende un'istituzione culturale, costituita dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che li si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo.

2. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo degli ecomusei nel proprio territorio al fine di ricostruire, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita locale, la cultura materiale e immateriale e quella del paesaggio, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, la ricostruzione e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità locali.

3. La Regione, per conseguire le finalità di cui al comma 2, favorisce l'organizzazione di aree di dimensioni e caratteristiche adeguate ed omogenee per recuperare immobili ed attrezzature, nonché raccogliere la documentazione idonea alle finalità di cui al comma 4.

4. Costituiscono finalità prioritarie degli ecomusei:

a) il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione in quanto l'ecomuseo rappresenta l'espressione della cultura di un territorio ed ha come principale riferimento la comunità locale;

b) la ricostruzione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori, al fine di accompagnare lo sviluppo sostenibile e condiviso;

c) la sensibilizzazione e la promozione allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, delle istituzioni, in particolare culturali, scientifiche e scolastiche, delle attività economiche, degli enti ed associazioni locali;

d) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali per tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura materiale e immateriale e ricostruire l'evoluzione delle abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, delle tradizioni religiose, culturali, ricreative e agricole, dell'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;

e) la valorizzazione dei territori e dei loro patrimoni, di immobili caratteristici e storici, mobili ed attrezzi, strumenti di lavoro e ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, sia interni che esterni, consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione, nonché il rafforzamento delle reti di relazioni locali;

f) la ricostruzione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali, nonché di didattica, sport e svago in genere;

g) la predisposizione di percorsi turistici e culturali volti a ricostruire gli ambienti tradizionali;

h) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative riferite alla storia, all'arte, alle tradizioni locali ed all'ambiente;

i) lo studio, la rappresentazione e la tutela dei paesaggi tipici lombardi.

Art. 2.

Riconoscimento e gestione degli ecomusei

1. Gli ecomusei sono costituiti da enti locali, in forma singola o associata, o da associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'art. 1.

2. La giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina i criteri per il riconoscimento degli ecomusei.

3. Gli ecomusei sono riconosciuti con deliberazione della giunta regionale.

4. La Regione riconosce ad ogni ecomuseo una denominazione esclusiva ed originale ed un marchio, a tutela anche del territorio rappresentato.

5. La Regione favorisce la creazione di una rete culturale degli ecomusei a livello nazionale e internazionale e la formazione del personale addetto alla gestione degli ecomusei.

6. Il riconoscimento degli ecomusei è sottoposto a verifica quinquennale da parte della giunta regionale.

7. La giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge.

8. La gestione degli ecomusei è affidata ai soggetti di cui al comma 1 nelle forme e nei modi previsti dai propri ordinamenti.

Art. 3.

Consulta regionale degli ecomusei

1. È istituita presso la giunta regionale la consulta regionale degli ecomusei, di seguito denominata consulta, quale organismo che esprime pareri e formula proposte in tema di ecomusei, al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della rete culturale degli ecomusei.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della giunta regionale all'inizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino alla sua ricostituzione.

3. In fase di prima attuazione la consulta è costituita entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La consulta è composta:

a) dai rappresentanti legali degli ecomusei riconosciuti o loro delegati;

b) dal direttore della direzione generale regionale competente in materia di cultura.

5. La consulta elegge il proprio presidente e vicepresidente scegliendoli tra i membri di cui al comma 4, lettera a).

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario desinato dalla direzione regionale competente in materia di cultura.

7. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita.

8. La consulta adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

Art. 4.

Contributi regionali

1. La Regione concede contributi per la realizzazione e lo sviluppo, compresi gli interventi per opere edilizie, acquisto di beni ed attrezzature, degli ecomusei riconosciuti ai sensi della presente legge fino al limite del 50 per cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore.

2. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della giunta regionale e i contributi sono erogati con atto del dirigente della direzione generale competente.

3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.

4. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono individuate le modalità di verifica sull'impiego dei contributi. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto al contributo.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. All'autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà con successiva legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 12 luglio 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/395 del 3 luglio 2007.

07R0513

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2007, n. 14.

Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 17 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. L'intervento promosso e attuato da soggetti pubblici o privati per favorire l'accesso alla casa a soggetti che sono considerati meritevoli del sostegno pubblico costituisce servizio abitativo nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio).

2. Fanno parte del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica i servizi abitativi a canone convenzionato finalizzati ad aumentare l'offerta di alloggi in affitto; per servizi abitativi a canone convenzionato si intendono gli alloggi o i posti letto aventi le seguenti caratteristiche:

a) destinati a categorie di cittadini che non sono in grado di sostenere i canoni di libero mercato, ovvero che hanno esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di lavoro o di studio;

b) i cui canoni sono inferiori a quelli di mercato;

c) per la cui realizzazione sono previste agevolazioni diverse da sovvenzioni pubbliche, quali la cessione di aree o l'accesso a finanziamenti agevolati.

Art. 2.

Modalità di attuazione dei servizi abitativi a canone convenzionato

1. Ferme restando le vigenti norme sulla realizzazione, l'accesso e la gestione delle altre tipologie di alloggi di edilizia residenziale pubblica, le modalità di attuazione degli interventi relativi ai servizi abitativi a canone convenzionato sono disciplinate da una specifica convenzione stipulata tra il soggetto attuatore, il comune nel quale l'intervento è realizzato e la Regione.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva una convenzione tipo, nella quale sono stabiliti gli elementi essenziali ai quali devono uniformarsi le singole convenzioni di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:

a) individuazione dei beneficiari effettuata dal soggetto attuatore;

b) pubblicità dell'iniziativa ai fini della partecipazione dei destinatari degli alloggi o dei posti letto;

c) situazione economica ISEE-ERP, definita con le modalità e i criteri di cui al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m) della legge regionale n. 1/2000), non superiore a 40.000,00 euro per i soggetti aventi esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di studio o di lavoro e a 30.000,00 euro per ogni altra categoria di beneficiari;

d) determinazione del canone di locazione, il cui ammontare deve essere inferiore a quello di mercato e coprire gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione dell'immobile, tenendo conto della redditività dell'investimento; il canone annuo non potrà comunque essere superiore al 5 per cento del prezzo di cessione fissato a livello comunale per gli alloggi in edilizia residenziale convenzionata;

e) durata almeno trentennale della convenzione rinnovabile;

f) determinazione di standard di servizio relativi alle caratteristiche generali dei complessi edilizi e dei servizi annessi, anche in relazione alle diverse categorie di destinatari;

g) modalità di redazione e di monitoraggio, effettuato sulla base di un apposito sistema informativo predisposto dalla Regione, ivi compresa la contabilità separata per la realizzazione dell'intervento e l'esercizio del servizio al fine di verificare il risultato conseguito dal soggetto attuatore in relazione all'agevolazione fruita e il rapporto tra costi e ricavi;

h) modalità per l'individuazione di quote di alloggi da riservare, nell'ambito del piano economico finanziario, ad un canone comunque inferiore a quello di cui alla lettera d), a nuclei familiari aventi i requisiti economici per accedere alle altre tipologie erp di cui al regolamento regionale n. 1/2004 o categorie ritenute a livello locale meritevoli di tutela per la funzione sociale svolta, nei limiti di cui alla lettera c);

i) modalità di determinazione delle sanzioni contrattuali per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, anche in ragione del vantaggio economico conseguito.

3. La Regione e i comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di verifica e controllo relativamente all'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione di cui al comma 1, nonché al rispetto degli standard di servizio, da parte dei soggetti promotori e attuatori.

Art. 3.

Fondo regionale

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione concorre, attraverso Finlombarda S.p.a., alla costituzione di un apposito fondo. Le spese di gestione sono a carico del fondo stesso.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. All'autorizzazione delle spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successiva legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 13 luglio 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/393 del 3 luglio 2007.

07R0514

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2007, n. 0143/Pres.

Regolamento di accesso all'impiego regionale in attuazione dell'art. 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 30 maggio 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 3, comma 1, lettera b), e 22, con i quali si prevede l'adozione di un apposito regolamento che disciplini le modalità di accesso dall'esterno alle categorie dell'impiego regionale;

Visto il proprio decreto del 12 settembre 2006, n. 0272/Pres., con il quale è stato approvato il «Regolamento di accesso alle categorie D, C, B e A di cui all'art. 22 della legge regionale n. 18/1996»;

Preso atto che ai sensi dell'art. 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005, in forza della peculiarità delle mansioni svolte dal personale del corpo forestale regionale, è stata istituita un'area contrattuale denominata «Area forestale»;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 23, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale», ai sensi del quale, tra l'altro, alla categoria FA dell'Area forestale si accede mediante concorso pubblico, per esami, o per titoli ed esami, ovvero mediante concorso pubblico, per esami, e successivo corso di formazione, cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

Ritenuto di dover procedere alla disciplina per l'accesso alla categoria FA dell'Area forestale, con particolare riferimento alla modalità di accesso mediante concorso pubblico, per esami, e successivo corso di formazione;

Ritenuto, altresì, di procedere alla disciplina per l'accesso alla categoria dirigenziale;

Ravvisata l'esigenza di una revisione complessiva del suddetto regolamento mediante la definizione di un nuovo testo regolamentare;

Vista la nota della direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi di data 6 aprile 2007, con la quale si è provveduto, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, alla prevista informativa alle organizzazioni sindacali e alla rappresentanza sindacale unitaria in ordine alla suddetta ipotesi di nuovo testo regolamentare ed esperito in data 3 maggio 2007 il relativo esame congiunto;

Preso atto delle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali e dalla rappresentanza sindacale unitaria;

Vista la nota della direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi di data 6 aprile 2007, con la quale si è provveduto alla diramazione, in attuazione della circolare della segreteria generale della presidenza della giunta regionale n. 4 del 3 maggio 2001, n. 7488/SG, dell'ipotesi di nuovo testo regolamentare;

Preso atto delle osservazioni pervenute a seguito della diramazione, ed in particolare di quelle formulate dalla direzione centrale risorse economiche e finanziarie;

Visto il documento stralcio al contratto integrativo di ente del personale regionale riferito al quadriennio giuridico 1998-2001 per l'area non dirigenziale, sottoscritto in data 15 maggio 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'allegato A riferito all'art. 8 del documento medesimo, relativo ai nuovi profili professionali e agli indirizzi per gli stessi individuati;

Ritenuto di approvare il «Regolamento di accesso all'impiego regionale»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale del 18 maggio 2007, n. 1190;

Decreta:

1. Per le considerazioni di cui in premessa, è approvato il «Regolamento di accesso all'impiego regionale», in attuazione dell'art. 22 della legge regionale 27 marzo 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento di accesso all'impiego regionale in attuazione dell'art. 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Approvazione.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di accesso all'impiego regionale, in attuazione dell'art. 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421). In particolare definisce:

a) i requisiti generali di accesso all'impiego regionale;

b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

c) i titoli di studio richiesti quali requisiti;

d) la composizione e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici;

e) le modalità e i contenuti delle prove per l'assunzione mediante avviamento a selezione di lavoratori segnalati dai centri per l'impiego, nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette;

f) i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero per i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, di cui all'art. 27 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le categorie e i profili professionali per l'accesso ai quali non è possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana;

g) le modalità di assunzione del personale a tempo determinato nelle categorie dell'area non dirigenziale;

h) i titoli di merito valutabili.

Art. 2.

Principi generali

1. L'Amministrazione regionale nell'attività di svolgimento dei concorsi pubblici persegue gli obiettivi di efficienza, trasparenza ed economicità in tutte le fasi della procedura.

TITOLO II

PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO
ALLE CATEGORIE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE

Capo I

ACCESSO ALLE CATEGORIE DEL RUOLO UNICO REGIONALE

Art. 3.

Modalità per l'accesso

1. L'accesso alle categorie non dirigenziali del ruolo unico regionale avviene mediante le seguenti modalità, come previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 18/1996:

- a) concorso per titoli ed esami;
- b) concorso per esami;
- c) concorso per esami e successivo corso di formazione;
- d) avviamento a selezione di lavoratori segnalati dai centri per l'impiego;
- e) assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette secondo la normativa vigente.

Art. 4.

Requisiti generali per l'accesso

1. Per accedere alle categorie del ruolo unico regionale è necessario possedere i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono, altresì, ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso all'impiego regionale i cittadini stranieri di cui all'art. 27 della legge regionale n. 5/2005, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore all'età costituente il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) idoneità fisica o psicofisica all'impiego. L'Amministrazione regionale ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva i vincitori e gli idonei delle selezioni in base alla normativa regionale vigente, per verificare se l'idoneità fisica o psicofisica allo svolgimento delle specifiche mansioni relative al posto messo a concorso;

e) titoli di studio richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire;

f) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

2. Non sono ammessi ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, che siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché i cittadini stranieri di cui all'art. 27 della legge regionale n. 5/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, possono accedere alle categorie del ruolo unico regionale a parità di requisiti, purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso dello svolgimento delle prove; non è comunque consentito ai medesimi l'accesso alle categorie e ai profili professionali che comportano lo svolgimento delle tipologie di funzioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche).

4. Con il bando di concorso possono essere prescritti ulteriori specifici requisiti in relazione all'accesso a particolari professionalità.

5. In caso di condanne penali, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono l'ammissibilità al pubblico impiego, l'Amministrazione si riserva di valutare tale ammissibilità, tenuto conto del tipo di reato, anche con riferimento alle mansioni connesse con la posizione lavorativa messa a concorso, nonché della sussistenza dei presupposti richiesti per la riabilitazione.

6. Le procedure per l'accesso devono garantire il rispetto dei principi di parità e pari opportunità tra donne e uomini, ai sensi della normativa vigente.

7. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione nonché al momento della stipulazione del contratto. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dal concorso o la decadenza dall'assunzione.

8. Il responsabile del procedimento dispone con provvedimento motivato l'esclusione dal concorso dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando in qualunque momento della procedura concorsuale. Di tale esclusione viene data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione di apposito avviso ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

9. L'Amministrazione può ammettere con riserva il candidato escluso dal concorso che abbia provveduto a presentare un'istanza di riesame o ricorso ai sensi di legge, antecedentemente all'effettuazione delle prove scritte o delle eventuali prove preselettive.

Art. 5.

Titoli di studio

1. Per l'accesso ai singoli profili professionali delle categorie D, C, B e A del ruolo unico regionale è richiesto il possesso dei requisiti culturali previsti all'allegato A, ovvero dei titoli ad essi equipollenti secondo la vigente normativa, o comunque riconosciuti validi dalle competenti autorità.

2. È fatta salva la possibilità di richiedere nel bando di concorso per l'accesso alle categorie D e C il possesso di ulteriori e diversi titoli di studio ed eventualmente il possesso di master, diplomi o attestati di specializzazione *post lauream*, in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico o universitario o a particolari esigenze o a mutamenti organizzativi dell'Amministrazione.

3. Qualora nel bando di concorso sia previsto genericamente il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado è richiesto un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni.

4. Qualora sia richiesto genericamente il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, oppure del diploma di scuola secondaria di secondo grado, il titolo di studio superiore assorbe quello inferiore che ne costituisce il presupposto.

5. Qualora invece sia richiesto il possesso di uno specifico diploma di scuola secondaria di secondo grado, l'amministrazione si riserva la facoltà di ammettere al concorso il candidato in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto, purché esso sia attinente al profilo professionale del posto messo a concorso, e sempre che l'amministrazione verifichi dall'esame del piano di studi prodotto dal candidato che le materie oggetto del titolo di studio superiore ricomprendono, con maggior grado di approfondimento, quelle del titolo inferiore.

6. In relazione all'elevata autonomia dei singoli istituti scolastici di secondo grado e degli atenei nell'individuazione dei corsi di studio, l'amministrazione si riserva la facoltà di ammettere al concorso candidati in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati nel bando quali requisiti di partecipazione, qualora dalla valutazione delle materie oggetto del corso di studi risulti sussistere omogeneità con taluno dei titoli di studio indicati nel bando.

Art. 6.

Assunzione tramite i Centri per l'impiego

1. L'assunzione mediante avviamento a selezione di lavoratori segnalati dai centri per l'impiego può avvenire esclusivamente con riferimento alle categorie B e A, mediante prove di idoneità effettuate da apposita commissione.

2. La direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi inoltra alla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, ovvero al centro per l'impiego competente per territorio in caso di assunzioni a tempo determinato, la richiesta inerente i soggetti da assumere. Entro dieci giorni dal ricevimento della graduatoria redatta dai suddetti uffici, la direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi provvede alla convocazione dei candidati onde sottoporli alla prova di idoneità, secondo l'ordine di graduatoria, indicando giorno e luogo di svolgimento della stessa.

3. La selezione, effettuata da apposita commissione, consiste nello svolgimento di prove pratiche e di un eventuale esame orale vertenti su materie attinenti al profilo professionale per il quale si procede all'assunzione.

4. La selezione tende ad accertare esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste per la categoria e il profilo professionale di assunzione e non comporta valutazione comparativa.

5. Alla sostituzione dei soggetti che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove di idoneità o non abbiano accettato l'assunzione ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti mediante selezione di ulteriori soggetti avviati.

6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della prima richiesta di avviamento al lavoro, nonché al momento della stipulazione del contratto.

7. Il giorno stesso della prova i candidati avviati sono tenuti a rendere, davanti a un funzionario incaricato, una dichiarazione scritta nella quale attestano, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti necessari per l'accesso all'impiego. Sono altresì tenuti a dichiarare le condanne penali eventualmente riportate, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

8. Qualora dalla suddetta dichiarazione risulti la mancanza di uno o alcuni dei requisiti prescritti, i candidati avviati non saranno ammessi alla prova e verranno successivamente esclusi dalla selezione con apposito provvedimento.

9. La commissione giudicatrice è nominata secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.

10. All'allegato B sono riportati i contenuti delle prove nonché i relativi indici di riscontro dell'idoneità.

11. Le risultanze della selezione sono approvate con deliberazione della giunta regionale. Il candidato utilmente selezionato è invitato, entro un termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione:

a) a presentare i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione all'impiego, nei modi previsti dalla vigente normativa;

b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

12. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine di cui al comma 11, ovvero in caso di mancanza dei requisiti prescritti, il direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi pronuncia la decadenza del candidato dall'assunzione.

13. Per le assunzioni a tempo determinato trova altresì applicazione l'art. 6, commi 25 e 26, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale).

Art. 7.

Categorie protette

1. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modificazioni ed integrazioni, avvengono secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa statale nonché, in quanto compatibili, secondo le procedure di cui all'art. 6, ivi compresi gli aspetti relativi ai contenuti delle prove di idoneità.

Art. 8.

Bando di concorso

1. Il bando di concorso è adottato con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi previa individuazione dei posti da mettere a concorso suddivisi per categoria, profilo professionale ed indirizzo, secondo quanto previsto dal piano annuale dei fabbisogni professionali.

2. Il bando di concorso deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso, la categoria, il profilo professionale, l'indirizzo;

b) il trattamento economico annuo lordo previsto per la posizione economica iniziale della categoria di assunzione;

c) la percentuale dei posti eventualmente riservati agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34 (Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali n. 18/1996, n. 20/2002 e n. 24/2002), e successive modificazioni ed integrazioni;

d) le percentuali dei posti riservati da leggi a particolari categorie. Dette riserve non potranno complessivamente superare il 50% dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;

e) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;

f) i requisiti generali per l'ammissione e gli eventuali ulteriori requisiti specifici per i posti messi a concorso;

g) l'eventuale preselezione che l'Amministrazione intendesse espletare ed il numero di candidati da ammettere alla successiva prova d'esame;

h) le materie oggetto delle prove d'esame, l'articolazione e le modalità di svolgimento delle medesime;

i) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove ed il punteggio massimo complessivo attribuibile;

l) i titoli di merito eventualmente previsti, nonché termini e modalità per la loro presentazione, documentazione e valutazione;

m) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, nonché i termini e le modalità della loro presentazione;

n) le modalità con cui i candidati disabili, in relazione al proprio handicap, sono tenuti a comunicare l'eventuale necessità degli ausili per sostenere le prove, che consentano agli stessi di concorrere in condizioni di effettiva parità con gli altri candidati ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 68/1999, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

o) la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

p) l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni;

q) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile, incluse le modalità di convocazione dei candidati.

3. Il bando di concorso è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione; del medesimo è dato altresì avviso a mezzo internet, nonché mediante affissione all'albo della direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

4. Il termine ultimo per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 9.

Preselezioni e sistemi automatizzati

1. Le procedure concorsuali sono attuate, ove ritenuto necessario dalla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, con l'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di istituti specializzati e di esperti.

2. La preselezione potrà consistere nella risoluzione di test preliminari anche di tipo psico-attitudinale o motivazionale, qualora detta tipologia di prove non sia già prevista dal bando di concorso quale prova d'esame.

3. Qualora la tipologia dei test preliminari lo richieda, i candidati possono essere chiamati ad indicare il proprio genere.

4. Sono ammessi alle preselezioni tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso entro i termini previsti dal relativo bando, con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso per i soli candidati ammessi alla prova successiva.

5. Il risultato ottenuto nella preselezione, che non costituisce prova d'esame, non concorre a formare il punteggio per la graduatoria finale.

6. Ai sensi dell'art. 22, comma 2-bis, della legge regionale n. 18/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, è escluso dalla preselezione il personale regionale che partecipa ai concorsi pubblici con riserva di posti, il cui accesso alla pubblica amministrazione regionale è avvenuto previo superamento di una prova selettiva o di un concorso pubblico.

Art. 10.

Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta in forma autografa, deve essere redatta in carta semplice su apposito modulo ovvero su copia dello stesso. La domanda deve essere presentata direttamente o pervenire all'Ufficio competente, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

2. La data di arrivo delle domande presentate a mano sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà apposto sulle medesime a cura dell'ufficio competente. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. La data di arrivo delle domande pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento sarà stabilita e comprovata dal bollo a data apposto su ciascuna domanda dall'ufficio competente. I candidati devono indicare sul frontespizio della busta contenente la domanda il codice identificativo del concorso.

3. La presentazione o l'arrivo delle domande oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, comportano l'esclusione dei candidati dal concorso. L'esclusione viene disposta con le modalità di cui all'art. 4, comma 8.

4. La domanda deve riportare tutte le indicazioni che il candidato è tenuto a fornire, conformemente alle prescrizioni del bando. Il bando medesimo individua le dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza comporta comunque l'esclusione dal concorso.

5. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.

6. Il bando di concorso può prevedere che le domande di ammissione pervengano obbligatoriamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio competente.

7. Il bando di concorso può altresì prevedere modalità aggiuntive per la presentazione delle domande tramite utilizzo di sistemi elettronici secondo la normativa vigente.

8. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico interesse.

Art. 11.

Titoli di merito valutabili

1. Nei concorsi, per titoli ed esami, possono essere valutati i seguenti titoli di merito, qualora non richiesti quale requisito per l'ammissione al concorso, in relazione alla categoria, al profilo professionale e all'indirizzo dei posti messi a concorso:

a) esperienza professionale maturata in posizioni lavorative corrispondenti per contenuto alle mansioni proprie del profilo professionale ed indirizzo cui si concorre;

b) dottorati di ricerca, corsi universitari di specializzazione o di perfezionamento post lauream, master post-universitari conseguiti presso scuole pubbliche o strutture private accreditate o riconosciute, di durata almeno pari ad un anno accademico, con esame finale, in materie di tipo attinente alle mansioni proprie del profilo professionale ed indirizzo cui si concorre;

c) abilitazione all'esercizio della professione ovvero iscrizione all'albo professionale, purché attinente alle mansioni proprie del profilo professionale ed indirizzo cui si concorre.

2. Il bando stabilisce il punteggio da attribuire ai singoli titoli di merito in modo graduato secondo l'ordine di priorità fissato dal comma 1; complessivamente non può essere attribuito un punteggio superiore a dieci trentesimi. Il bando disciplina altresì le modalità di documentazione dei titoli.

Art. 12.

Commissioni giudicatrici e comitati di vigilanza

1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi e sono composte da dipendenti regionali di categoria non inferiore a quella messa a concorso e da esperti estranei all'amministrazione regionale.

2. L'utilizzo del personale cessato dal servizio non è consentito se il rapporto sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute, per decadenza dall'impiego comunque determinata o per altre cause previste dalla normativa vigente. Nel caso di cessazione dal servizio durante i lavori della commissione, l'incarico si intende automaticamente confermato, salva revoca da parte del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi.

3. Nel provvedimento di nomina della commissione, o con successivo decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi possono essere individuati i componenti supplenti che subentrino automaticamente nei lavori della commissione stessa qualora il componente effettivo cessi definitivamente dall'incarico. La sostituzione non comporta la ripetizione delle operazioni concorsuali già effettuate. In tali casi seguirà la dichiarazione nel verbale da parte del supplente di accettare espressamente quanto stabilito dalla commissione prima del suo insediamento.

4. Nel caso di svolgimento di prove psico-attitudinali, motivazionali, facoltative, aggiuntive, il bando di concorso può prevedere che la commissione si integri da ulteriori componenti. In tal caso, i componenti aggiunti devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza, documentalmente certificabile, che può essere valutata anche attraverso la produzione del *curriculum vitae*. L'esperto è componente della commissione a tutti gli effetti, limitatamente alla fase per la quale è disposta l'integrazione.

5. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C.

6. Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi o in più locali della stessa sede ovvero qualora il numero dei candidati sia elevato, possono essere costituiti, con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi comitati di vigilanza a supporto della commissione, presieduti da un commissario ovvero da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla D e costituiti da due dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C e da un segretario scelto tra il personale regionale di categoria non inferiore alla C.

Art. 13.

Incompatibilità

1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici i componenti degli organi di direzione politica dell'amministrazione regionale e degli enti regionali e strumentali della Regione, coloro che ricoprono cariche politiche elettive e che sono membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

2. I componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei candidati, sottoscrivono la dichiarazione di non sussistenza delle situazioni di incompatibilità con i candidati medesimi, di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa per i componenti delle commissioni di concorso.

Art. 14.

Adempimenti della commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice provvede agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento sino alla trasmissione della graduatoria provvisoria di merito alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

2. Nel corso della prima seduta la commissione, considerato il numero dei concorrenti e la tipologia delle prove d'esame, stabilisce il termine del procedimento concorsuale relativamente alle operazioni di propria competenza, comunicandolo alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, che ne dà idonea pubblicità; la commissione stabilisce, altresì, i criteri di valutazione delle prove concorsuali.

3. Nei concorsi per titoli ed esami, la commissione procede alla valutazione dei titoli dopo l'espletamento delle prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto le prove stesse e comunque prima dell'apertura delle buste contenenti i dati anagrafici dei candidati e del relativo abbinamento fra tali dati e il punteggio attribuito alla prova scritta di ciascun candidato. Nei concorsi per titoli ed esami, ove sia previsto lo svolgimento di una prova pratica, la valutazione dei titoli sarà effettuata da parte della commissione giudicatrice prima dello svolgimento della prova pratica.

4. La commissione fissa i criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, in conformità a quanto previsto dal bando, nella prima seduta o, comunque, prima delle prove scritte e/o prove pratiche.

5. In assenza di unanimità della commissione nella valutazione delle singole prove d'esame il punteggio è determinato dalla media dei giudizi espressi dai singoli commissari.

6. Nel caso di svolgimento di due prove scritte, qualora vengano adottate le modalità di cui all'art. 16, commi 14 e 15, la commissione può stabilire, se la valutazione del primo elaborato non raggiunge il punteggio minimo per l'ammissione alle successive prove d'esame, di non procedere alla valutazione del secondo elaborato.

7. Il segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della commissione, delle operazioni concorsuali e delle determinazioni assunte dalla commissione medesima.

8. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.

9. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandolo, le proprie osservazioni in merito allo svolgimento del concorso, ma non può esimersi dal firmare il verbale. In caso di persistente rifiuto, il presidente ne dà atto nel processo verbale che trasmette immediatamente alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi per l'adozione degli atti conseguenti; il direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, con proprio decreto motivato, dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione.

Art. 15.

Convocazione dei candidati

1. Il diario delle prove scritte o preselettive è portato a conoscenza dei candidati non meno di quindici giorni prima della data delle prove medesime, mediante avviso da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione o mediante lettera raccomandata.

2. L'avviso per la presentazione alla prova pratica, prova psico-attitudinale o motivazionale, prova orale, prova facoltativa è comunicato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima del giorno in cui i medesimi devono sostenerla, mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione o mediante lettera raccomandata.

3. Le prove d'esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane), nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi, o comunque individuati come festivi dalla legislazione vigente con riferimento alle confessioni religiose riconosciute.

Art. 16.

Svolgimento delle prove scritte

1. La commissione giudicatrice, nel giorno fissato per la prova scritta e immediatamente prima dell'ora stabilita per l'inizio della stessa, predisponde una terna di temi o gruppi di quesiti ovvero gruppi di test nelle materie indicate dal bando; ciascun testo viene numerato, firmato dai commissari e dal segretario e, quindi, chiuso in busta sigillata. Sono fatte salve eventuali deroghe strettamente connesse all'adozione ai sistemi automatizzati di valutazione delle prove, salvaguardate, in ogni caso, le esigenze di segretezza e di riservatezza del contenuto delle medesime.

2. Ammessi i candidati nei locali d'esame, previo accertamento della loro identità personale, il presidente, alla presenza dei candidati stessi, invita uno di essi a scegliere una delle buste contenenti le prove, previa constatazione dell'integrità dei sigilli. Alla presenza dei candidati viene aperta la busta contenente la prova d'esame che viene comunicata ai medesimi; sono quindi immediatamente aperte le altre buste e viene dato atto che le prove in esse contenute sono diverse da quella scelta.

3. Il candidato che si presenti alla prova scritta in ritardo rispetto all'ora prestabilita per l'identificazione, potrà essere ammesso a sostenerla solamente qualora non sia già stata effettuata l'operazione di estrazione della prova. L'ammissione di candidati ritardatari non potrà comunque avvenire qualora la commissione ritenga che ciò possa pregiudicare il regolare svolgimento della prova.

4. La durata, comunque non superiore alle otto ore, e la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla commissione.

5. I lavori devono essere scritti e svolti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli o moduli forniti dalla commissione, recanti il timbro della Regione e la sigla di uno dei componenti della commissione medesima.

6. Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i commissari e gli incaricati della vigilanza.

7. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati; la consultazione di dizionari, codici o testi di legge è consentita solo se autorizzata dalla commissione.

8. I candidati non possono altresì introdurre nella sede d'esame telefoni cellulari, strumentazioni atte a consentire la comunicazione con l'esterno, nonché altri supporti di memorizzazione digitale.

9. Durante le prove e sino alla consegna dell'elaborato il candidato non può, se non per casi eccezionali, uscire dai locali, che devono essere vigilati. Per coloro che intendano ritirarsi dopo la lettura dei temi la commissione stabilisce un tempo limite prima del quale non sarà, comunque, consentito uscire.

10. La commissione giudicatrice cura l'osservanza delle disposizioni e adotta i provvedimenti necessari a garantire il corretto svolgimento della prova. A tal fine almeno due componenti della commissione devono sempre trovarsi nei locali in cui si svolgono gli esami.

11. Al candidato sono consegnati una busta grande, una busta piccola e un cartoncino. Prima dell'inizio della prova il candidato scrive sul cartoncino il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita

e lo chiude nella busta piccola. Dopo aver svolto la prova il candidato introduce tutti i fogli ricevuti nella busta grande, senza apporvi sottoscrizioni o altro segno di riconoscimento; pone quindi la busta piccola nella grande che chiude e consegna al commissario o al personale di vigilanza, incaricato del ritiro della busta. Almeno un commissario appone la sua firma trasversalmente sul lembo di chiusura della busta grande e la data della prova.

12. Il candidato che contravviene alle disposizioni del presente articolo o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova è escluso dal concorso.

13. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in plichi che, debitamente sigillati, sono firmati dai commissari presenti al momento della chiusura e dal segretario.

14. Qualora siano previste due prove scritte possono essere utilizzate buste grandi munite di linguetta staccabile prenumerata. A ciascun concorrente è assegnato, per entrambe le prove, lo stesso numero in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

15. Alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le successive ventiquattro ore la commissione procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate. Di tale operazione è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova d'esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore a dieci, potranno assistere alle anzidette operazioni; al termine di tali operazioni le buste vengono mischiate tra loro.

16. I plichi sono aperti nella seduta destinata alla valutazione degli elaborati. Un commissario appone su ciascuna delle buste contenenti gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura e previa verifica dell'integrità delle medesime, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla relativa busta piccola che rimane chiusa.

17. Tale numero è riprodotto su un apposito elenco destinato alla registrazione delle valutazioni dei singoli elaborati.

18. Un commissario dà lettura dei singoli elaborati, in merito ai quali la commissione esprime di volta in volta il proprio giudizio. Qualora la commissione pervenga al convincimento che qualche elaborato, in tutto o in parte, sia stato copiato, provvede all'esclusione dal concorso di tutti i candidati coinvolti.

19. Dopo che sono state espresse le votazioni sugli elaborati di tutte le prove relative al concorso, si procede all'apertura delle buste piccole e alla conseguente identificazione degli autori degli elaborati medesimi.

Art. 17.

Svolgimento delle prove pratiche

1. La commissione, prima dello svolgimento della prova pratica, stabilisce le modalità e i contenuti della prova medesima, che devono comportare uguale difficoltà per tutti i concorrenti. La commissione mette a disposizione dei concorrenti uguali strumenti operativi necessari per lo svolgimento della prova.

2. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione, previa identificazione dei concorrenti.

3. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione assegna immediatamente il relativo punteggio.

4. Al termine di ogni seduta giornaliera, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova ovvero presso la direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

Art. 18.

Comunicazione dell'esito delle prove scritte e delle prove pratiche

1. La commissione giudicatrice informa la direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi sugli esiti della valutazione delle prove scritte o delle prove pratiche, sulla base dei quali la direzione stessa comunica ai candidati l'eventuale ammissione alle successive prove d'esame mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire almeno venti giorni prima della data fissata per le prove stesse.

2. Le comunicazioni di ammissione alle successive prove d'esame indicano il punteggio conseguito nelle prove scritte o pratiche e quello degli eventuali titoli, precisano luogo, giorno e ora stabiliti per le successive prove e contengono l'espressa avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, il candidato sarà considerato rinunciatario al concorso.

Art. 19.

Svolgimento di prove psico-attitudinali o motivazionali

1. Qualora il bando di concorso preveda l'espletamento di un'ulteriore prova d'esame finalizzata alla valutazione delle caratteristiche psico-attitudinali o motivazionali dei candidati, da attuarsi anche con l'ausilio di sistemi automatizzati, la commissione, prima dello svolgimento della prova, stabilisce le modalità e i contenuti della prova medesima, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di istituti specializzati e di esperti.

2. Qualora la tipologia della prova lo richieda, i candidati possono essere chiamati ad indicare il proprio genere.

3. La prova psico-attitudinale o motivazionale si svolge alla presenza dell'intera commissione, previa identificazione dei concorrenti. Per le procedure di svolgimento trova applicazione l'art. 16, in quanto compatibile.

Art. 20.

Svolgimento delle prove orali, delle prove aggiuntive e delle prove facoltative

1. La commissione, prima dell'inizio della prova orale, al fine di garantire pari opportunità a tutti i candidati, decide le modalità di svolgimento della prova medesima e il numero dei quesiti da porre ai candidati nonché l'area tipologica degli stessi.

2. Le prove devono svolgersi in locali aperti al pubblico.

3. Terminata la prova di ciascun candidato, la commissione assegna immediatamente il relativo punteggio. Al termine di ogni seduta giornaliera, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova ovvero presso la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

4. Il bando di concorso può prevedere l'espletamento di prove aggiuntive in particolari materie, da svolgersi nel corso della prova orale.

5. Il bando può prevedere, altresì, la possibilità di effettuare una o più prove facoltative da svolgersi nel corso della prova orale ovvero prima o dopo la stessa. La prova facoltativa può anche essere finalizzata alla valutazione delle caratteristiche psico-attitudinali o motivazionali dei candidati, con le modalità di cui all'art. 19.

Art. 21.

Disposizioni comuni alle prove d'esame

1. Il concorrente che non si presenta alle prove d'esame il giorno stabilito si considera rinunciatario al concorso.

2. I candidati che fossero impossibilitati a sostenere le prove pratiche e le prove orali alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, valutata la documentazione, può disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio della prova.

Art. 22.

Punteggio delle singole prove d'esame

1. La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta o nella prova pratica un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. La prova orale si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.

2. Qualora il bando di concorso preveda l'effettuazione di due prove scritte, la commissione dispone di trenta punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di quaranta punti per la valutazione della prova orale; sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno ventuno punti e non meno di diciotto punti in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventotto.

3. Qualora prevista, il bando determina il punteggio da attribuire alla prova psico-attitudinale o motivazionale, che non pregiudica l'ammissione alle successive prove d'esame, ma concorre alla predisposizione della graduatoria generale di merito provvisoria.

4. Il bando determina altresì il punteggio positivo da attribuire in caso di superamento dell'eventuale prova aggiuntiva ovvero il punteggio negativo in caso di mancato superamento. Il punteggio ottenuto dal candidato nelle singole prove aggiuntive verrà sommato o sottratto a quello riportato nella prova orale. In tal caso il punteggio massimo complessivo attribuibile alla prova orale potrà superare i trenta punti ovvero, nei casi di cui al comma 2, i quaranta punti.

5. Qualora il bando di concorso preveda la possibilità di effettuare le prove facoltative, di esse si tiene conto, in sede di predisposizione della graduatoria generale di merito provvisoria, solo se l'esito delle stesse è positivo; in caso contrario la prova s'intende come non sostenuta. Il bando determina il punteggio da attribuire all'eventuale prova facoltativa.

Art. 23.

Graduatoria

1. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito in ciascuna delle prove scritte con il punteggio della prova orale, dell'eventuale prova psico-attitudinale o motivazionale e dell'eventuale prova facoltativa. Nei concorsi che prevedono una prova pratica, la votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella prova pratica con quello conseguito nelle altre prove d'esame. Nei concorsi per titoli ed esami, la votazione complessiva si ottiene sommando anche il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

2. Sulla base dei punteggi finali attribuiti ai sensi degli articoli 11 e 22, la commissione forma la graduatoria provvisoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e trasmette tutti gli atti alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

3. La direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi predispose la graduatoria definitiva con applicazione dei titoli di precedenza che danno diritto all'eventuale riserva di posti, nonché dei titoli di preferenza, a parità di merito, esibiti dai candidati.

4. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come integrato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998. Gli eventuali periodi di servizio prestati dai candidati come «lavoratore socialmente utile» costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 468/1997.

5. I candidati con diritto a riserva di posti ai sensi della legge n. 68/1999 ovvero ai sensi di altre leggi nazionali o regionali, collocatisi quali vincitori nella graduatoria di merito, non occupano i posti previsti dalla riserva medesima.

6. La direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi trasmette gli atti alla giunta regionale per l'approvazione della graduatoria degli idonei e la dichiarazione dei vincitori del concorso, tenuto conto delle eventuali riserve di posti.

7. La graduatoria approvata e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione rimane valida per la copertura dei posti che risultino disponibili nei tre anni successivi alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 18/1996.

8. L'amministrazione può altresì procedere all'utilizzo delle graduatorie in applicazione dell'art. 16, comma 2, della legge n. 68/1999, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della medesima legge.

Art. 24.

Assunzioni a tempo indeterminato

1. I candidati risultati vincitori sono invitati, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione:

a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti;

b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

2. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine indicato al comma 1 o di mancanza dei requisiti prescritti, il direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi pronuncia la decadenza del candidato dall'assunzione.

Capo II

ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Art. 25.

Modalità di accesso a tempo determinato

1. Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici indetti per assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Dette graduatorie sono individuate con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, avuto riguardo alla categoria ed al profilo professionale da coprire, nonché, per quanto attiene all'indirizzo, avuto riguardo anche alle mansioni da svolgere. I lavoratori assumibili devono possedere i requisiti prescritti dal bando di concorso in base al quale è stata formata la graduatoria di riferimento.

2. I candidati vengono invitati, sulla base dell'ordine di collocazione nelle rispettive graduatorie, a mezzo telegramma inviato all'indirizzo risultante dalla domanda di partecipazione al concorso, a sottoscrivere il contratto entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Dopo la sottoscrizione del contratto i candidati devono assumere servizio entro il termine perentorio indicato nel contratto stesso.

3. Ogni qualvolta si presenti una nuova necessità di assunzione viene effettuata l'individuazione degli aventi titolo all'assunzione ripartendo dal primo candidato idoneo che risulti collocato in posizione utile in graduatoria. Nel caso in cui il candidato rinunci all'assunzione, non potrà essere chiamato per un altro contratto di lavoro a tempo determinato relativo alla medesima graduatoria prima che sia trascorso un periodo di due mesi. Il candidato che abbia rinunciato per tre volte all'assunzione perde il diritto ad ulteriori chiamate per contratti di lavoro a tempo determinato relativi alla specifica graduatoria.

4. Il mancato rispetto dei termini perentori di cui al comma 2, equivale a rinuncia all'assunzione.

5. Qualora vengano utilizzate graduatorie di selezioni pubbliche indette per assunzioni a tempo indeterminato, l'eventuale rinuncia all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato non pregiudica in alcun modo il diritto del candidato, utilmente collocato in graduatoria, ad essere chiamato per un'assunzione a tempo indeterminato.

6. Le assunzioni a tempo determinato per le categorie B e A possono altresì avvenire mediante selezione di lavoratori segnalati dai centri per l'impiego, con le modalità di cui all'art. 6.

7. I candidati in servizio a tempo determinato, per tutta la durata del contratto, non vengono considerati disponibili per altre assunzioni a tempo determinato nella medesima categoria e profilo professionale, al fine di garantire la continuità dell'attività già iniziata presso un determinato ufficio.

TITOLO III

PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE
PER L'ACCESSO ALLA CATEGORIA DIRIGENZIALE

Art. 26.

Accesso alla categoria dirigenziale

1. L'accesso alla categoria dirigenziale del ruolo unico regionale avviene mediante concorso pubblico, per esami o per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso, adottato con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, indica il numero dei posti da mettere a concorso, il profilo professionale e, eventualmente, le caratteristiche delle posizioni dirigenziali da ricoprire, secondo quanto previsto dal piano annuale dei fabbisogni professionali.

3. Per il personale regionale si applica quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 18/1996.

Art. 27.

Requisiti per l'accesso

1. Per accedere alla categoria dirigenziale è necessario possedere, oltre ai requisiti generali di cui all'art. 1 seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) essere dipendente di ruolo di pubbliche amministrazioni in possesso di un'anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;

c) essere in possesso di una laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, individuati nei bandi di concorso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 18/1996.

2. Con il bando di concorso possono essere prescritti ulteriori specifici requisiti in relazione all'accesso a particolari professionalità.

Art. 28.

Titoli di merito valutabili

1. Nei concorsi per titoli ed esami possono essere valutati i seguenti titoli di merito:

a) esercizio di funzioni dirigenziali e/o di posizione organizzativa, svolti presso enti pubblici, in qualità di titolare ovvero effettivamente retribuiti, affidati con provvedimento formale dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico;

b) dottorati di ricerca, abilitazione all'esercizio della professione ovvero iscrizione all'albo professionale, corsi universitari di specializzazione o di perfezionamento *post lauream*, master post-universitari conseguiti presso scuole pubbliche o strutture private accreditate o riconosciute, di durata almeno pari ad un anno accademico, con esame finale, purché attinenti alle caratteristiche delle posizioni dirigenziali da ricoprire e non richiesti quali requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 29.

Norma di rinvio

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Titolo trovano applicazione le disposizioni del Titolo II, in quanto compatibili.

TITOLO IV

PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO ALLA
CATEGORIA FA DELL'AREA FORESTALE REGIONALE*Capo I*

ACCESSO ALLA CATEGORIA FA

Art. 30.

Modalità di accesso

1. L'accesso alla categoria FA dell'Area forestale regionale avviene anche mediante concorso pubblico, per esami, e successivo corso di formazione.

Art. 31.

Requisiti per l'accesso

1. Per accedere alla categoria FA dell'Area forestale regionale è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, con esclusione di ogni elevazione;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) idoneità fisica e psico-attitudinale allo svolgimento delle specifiche mansioni della categoria, così come previsto per il Corpo forestale dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, lettera b), primo capoverso; in ordine al rapporto altezza-peso di cui al secondo capoverso del medesimo art. 1, comma 1, lettera b), si fa riferimento all'indice di massa corporea come definito dall'organizzazione Mondiale della Sanità per i soggetti normopeso. Tale idoneità verrà accertata con le modalità previste dalla normativa regionale vigente;

e) diploma di scuola secondaria di secondo grado, con corso di studi di durata non inferiore a 4 anni;

f) patente di guida di categoria non inferiore alla B;

g) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

h) non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza;

i) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;

l) non aver riportato condanna definitiva a pena detentiva per reati non colposi;

m) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione.

2. Non sono inoltre ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, che siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

3. In considerazione dei particolari compiti attribuiti al personale del corpo forestale regionale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria l'ammissione al concorso è altresì subordinata all'accettazione dell'impiego delle armi da fuoco per l'espletamento delle mansioni proprie della categoria di appartenenza.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera l), in caso di condanne penali, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono l'ammissibilità al pubblico impiego, l'amministrazione si riserva di valutare tale ammissibilità, tenuto conto del tipo di reato, anche con riferimento alle mansioni connesse con la posizione lavorativa messa a concorso, nonché della sussistenza dei presupposti richiesti per la riabilitazione.

5. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione e devono persistere al momento della stipulazione del contratto, ad eccezione del requisito dell'età. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dal concorso o la decadenza dall'assunzione.

Art. 32.

Prove di concorso

1. Le prove di concorso constano di una prova scritta e di una prova teorico-pratica volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie della categoria FA.

2. Con riferimento alla prova teorico-pratica trova applicazione la disciplina prevista in merito alle modalità di svolgimento delle prove orali di cui all'art. 20.

Art. 33.

Punteggio delle singole prove d'esame

1. La commissione dispone di trenta punti per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame. Sono ammessi alla prova teorico-pratica i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio di almeno ventuno trentesimi. La prova teorico-pratica si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.

Art. 34.

Graduatoria

1. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella prova scritta con quello della prova teorico-pratica.

2. La graduatoria provvisoria di merito è formata sulla base del punteggio ottenuto quale votazione complessiva.

3. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza sottospecificati, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

- a) brevetto di guida alpina o attestato di superamento di corso AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe);
- b) qualifica di «guida naturalistica»;
- c) titolo di maestro di sci da discesa o da fondo;
- d) abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore o di pattugliatore delle piste da sci;
- e) patente di guida di categoria C o superiore;
- f) patente nautica.

4. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- aa) dal numero dei figli a carico;
- bb) dall'aver prestato servizio senza demerito nell'Amministrazione regionale;
- cc) dall'aver prestato servizio senza demerito nelle Amministrazioni pubbliche;
- dd) dalla minore età.

Art. 35.

Verifica del possesso dei requisiti

1. Sulla base della graduatoria definitiva, i vincitori del concorso sono assunti in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella categoria FA dell'Area forestale regionale, previa verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

Art. 36.

Norma di rinvio

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente titolo trovano applicazione le disposizioni del titolo II, in quanto compatibili.

Capo II

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ACCESSO
ALLA CATEGORIA FA DELL'AREA FORESTALE REGIONALE

Art. 37.

Disposizioni generali relative al corso di formazione professionale

1. I candidati assunti frequentano un apposito corso di formazione professionale, anche a carattere residenziale, di durata non inferiore a tre mesi, per uno svolgimento minimo di 400 ore complessive, organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti.

2. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.

3. Il superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso costituisce elemento essenziale ai fini della valutazione per il superamento del periodo di prova.

Art. 38.

Organizzazione del corso e nomina del direttore del corso

1. L'organizzazione del corso di formazione professionale è affidata alla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

2. Con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi si provvede alla nomina, su proposta del direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, del direttore del corso e del vicedirettore, quest'ultimo con compiti di tutor e di sostituto del direttore in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il direttore del corso e il vicedirettore sono scelti tra i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D o FC se appartenenti all'Area forestale.

Art. 39.

Programma del corso e docenti

1. La direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna predispone il programma del corso e ne cura l'organizzazione logistica.

2. Con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, d'intesa con il direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, si provvede:

- a) all'approvazione del programma del corso e del relativo preventivo di spesa;
- b) all'assegnazione dei fondi necessari;
- c) alla nomina dei docenti.

3. I docenti sono individuati nell'ambito del personale regionale ovvero fra esperti esterni; in quest'ultimo caso si provvede mediante stipula di un contratto.

4. Nel programma sono definite:

- a) la sede principale e le eventuali altre sedi temporanee, scelte sulla base di criteri di opportunità e funzionalità;
- b) la durata del corso e gli eventuali periodi di interruzione;
- c) l'elenco delle materie di insegnamento e i relativi docenti;
- d) il numero minimo di ore di insegnamento per ciascuna materia;
- e) la dotazione di testi e dispense;
- f) ogni altro intervento comportante spesa, necessario ad assicurare lo svolgimento ottimale del corso.

5. A fronte di situazioni particolari e contingenti, tali da impedire il regolare svolgimento del corso così come programmato, il direttore del corso provvede direttamente alle necessarie variazioni del programma, salva successiva ratifica da parte del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, d'intesa con il direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Art. 40.

Regolamento interno del corso

1. Il regolamento interno del corso viene adottato dal direttore del corso medesimo.

2. Il regolamento stabilisce gli orari delle lezioni, dello studio, delle esercitazioni pratiche e delle altre attività formative e didattiche, al fine di consentire il funzionale svolgimento del corso medesimo.

Art. 41.

Doveri dei partecipanti al corso

1. La frequenza del corso è obbligatoria. L'avvenuta frequenza è documentata mediante l'apposizione giornaliera, da parte dei partecipanti, della firma sull'apposito registro delle presenze, che verrà giornalmente controfirmato dal direttore del corso o dal suo sostituto.

2. Il partecipante è tenuto al rispetto del regolamento interno del corso.

Art. 42.

Esclusione dal corso

1. Sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso coloro che:

a) dichiarano di volere rinunciare al corso o all'esame di fine corso;

b) hanno accumulato assenze dal servizio per un numero di giornate pari al 30% della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.

2. Qualora tale soglia del 30% sia superata per una delle cause previste dall'art. 16, comma 3, del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area non dirigenziale - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, sono svolte delle ore formative di recupero, al fine di consentire al dipendente in prova il rispetto del requisito di presenza minima previsto per l'ammissione all'esame finale.

3. L'esclusione è disposta con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi. Con il medesimo decreto è disposto il recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro ai sensi del comma 4 del surrichiamato art. 16 del C.C.R.L. del personale del comparto unico - area non dirigenziale - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005.

Art. 43.

Commissione d'esame

1. La commissione d'esame composta dal direttore del corso che la presiede e da quattro docenti del corso designati dal direttore medesimo, è nominata con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi.

2. Le funzioni di segretario della commissione d'esame sono svolte da un dipendente regionale almeno di categoria C o FB se appartenente all'Area forestale.

Art. 44.

Esami conclusivi

1. Gli esami conclusivi del corso consistono in una prova scritta, anche a risposta sintetica e in un colloquio vertenti sulle materie oggetto del corso medesimo.

2. La commissione d'esame dispone di trenta punti per la valutazione della prova scritta e di trenta punti per la valutazione del colloquio.

3. L'esame si intende superato se il candidato abbia riportato un punteggio di almeno ventuno trentesimi in ciascuna delle due prove.

4. La votazione complessiva, al fine della predisposizione della graduatoria finale del corso, è data dalla somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nel colloquio.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45.

Abrogazione

1. È abrogato il regolamento di accesso alle categorie D, C, B e A di cui all'art. 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0272/Pres. di data 12 settembre 2006.

Art. 46.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'art. 5)

REQUISITI CULTURALI PER L'ACCESSO AI SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI DELLE CATEGORIE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE

CATEGORIA D

Profili professionali

Specialista amministrativo-economico.

Per l'indirizzo amministrativo:

classi di lauree specialistiche: 22/S, 60/S, 64/S, 70/S, 71/S, 84/S, 88/S, 99/S;

classi lauree di primo livello: 2, 15, 17, 19, 28, 31;

titoli di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienza dell'amministrazione, in economia e commercio.

Per l'indirizzo economico:

classi di lauree specialistiche: 22/S, 64/S, 60/S, 70/S, 71/S, 84/S, 88/S, 99/S;

classi lauree di primo livello: 2, 15, 17, 19, 28, 31;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in economia e commercio, in economia aziendale, in scienze politiche, in giurisprudenza.

Per l'indirizzo statistico:

classi di lauree specialistiche: 60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 90/S, 91/S, 92/S, 99/S;

classi lauree di primo livello: 15, 19, 37;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in statistica, in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche e attuariali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze politiche.

Per l'indirizzo tavolare e dei privilegi mobiliari:

classi di lauree specialistiche: 22/S, 60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 99/S;

classi lauree di primo livello: 2, 15, 19, 31;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche.

Specialista tecnico.

Per l'indirizzo geologico:

classi di lauree specialistiche: 86/S;

classi lauree di primo livello: 16;
 titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in geologia.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo biologico:

classi di lauree specialistiche: 6/S;

classi lauree di primo livello: 12;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in biologia.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo chimico:

classi di lauree specialistiche: 14/S, 62/S, 81/S;

classi lauree di primo livello: 21, 24;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in chimica, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in chimica industriale.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo naturalistico:

classi di lauree specialistiche: 68/S, 82/S;

classi lauree di primo livello: 27;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze naturali, in scienze ambientali.

Per l'indirizzo architettonico:

classi di lauree specialistiche: 4/S;

classi lauree di primo livello:

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in architettura.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo urbanistico:

classi di lauree specialistiche: 54/S;

classi lauree di primo livello:

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo ingegneristico:

classi di lauree specialistiche e di primo livello: da definire nel bando in correlazione alle mansioni previste per i posti messi a concorso;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in ingegneria con indirizzo correlato alle mansioni previste per i posti messi a concorso.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo agronomico-forestale:

classi di lauree specialistiche: 74/S, 77/S, 78/S, 79/S;

classi lauree di primo livello: 20, 40;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze e tecnologie agrarie, in scienze della produzione animale, in scienze e tecnologie alimentari, in scienze forestali, in scienze forestali e ambientali.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo minerario:

classi di lauree specialistiche: 38/S;

classi lauree di primo livello:

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in ingegneria mineraria, in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo assistenziale:

classi di lauree specialistiche: 57/S;

classi lauree di primo livello: 6;
 titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze del servizio sociale.

Per l'indirizzo sanitario:

classi di lauree specialistiche: SNT_SPEC/1;

classi lauree di primo livello: SNT/1;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in infermieristica.

È inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.

Per l'indirizzo informatico:

classi di lauree specialistiche: 20/S, 23/S, 32/S, 35/S, 45/S, 100/S;

classi lauree di primo livello: 9, 25, 26, 32;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in informatica, in ingegneria elettronica, in ingegneria informatica, in matematica, in fisica, in scienza dell'informazione.

Per l'indirizzo medico:

classi di lauree specialistiche: 46/S;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

È richiesta inoltre l'iscrizione all'albo professionale.

Può essere altresì richiesto il possesso di una specializzazione.

Per l'indirizzo psicologico:

classi di lauree specialistiche: 58/S;

classi lauree di primo livello: 34;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in psicologia.

È inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.

Per l'indirizzo veterinario:

classi di lauree specialistiche: 47/S;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in medicina veterinaria.

È inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.

Può essere altresì richiesto il possesso di una specializzazione.

Per l'indirizzo farmaceutico:

classi di lauree specialistiche: 14/S;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche.

È inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.

Può essere altresì richiesto il possesso di una specializzazione.

Specialista turistico-culturale.

Per l'indirizzo sociologico:

classi di lauree specialistiche: 49/S, 58/S, 65/S, 67/S, 87/S, 89/S;

classi lauree di primo livello: 14, 18, 34, 36;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in sociologia, in psicologia, in pedagogia, in scienza dell'educazione, in scienza della comunicazione.

Per l'indirizzo storico-culturale:

classi di lauree specialistiche: 1/S, 2/S, 5/S, 10/S, 12/S, 15/S, 16/S, 17/S, 18/S, 21/S, 24/S, 39/S, 40/S, 41/S, 42/S, 43/S, 44/S, 51/S, 72/S, 73/S, 93/S, 94/S, 95/S, 96/S, 97/S, 98/S, 104/S;

classi lauree di primo livello: 3, 5, 11, 13, 23, 29, 30, 38, 41;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in lettere, storia, geografia, filosofia, lingua e cultura italiana, lingue e letterature straniere, lingue culture ed istituzioni dei paesi del Mediterraneo, lingue e civiltà orientali, lingue e cultura dell'Europa orientale, lingue e culture europee, musicologia, conservazione dei beni culturali, D.A.M.S., storia e conservazione di beni architettonici e ambientali, storia e conservazione dei beni culturali.

Per l'indirizzo turistico:

classi di lauree specialistiche: 55/S, 64/S, 84/S;

classi lauree di primo livello: 39;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in economia del turismo, in scienze turistiche, nonché tutti i diplomi di laurea previsti per l'indirizzo storico-culturale.

Per l'indirizzo linguistico:

classi di lauree specialistiche: 13/S, 39/S, 41/S, 42/S, 43/S, 44/S, 59/S, 67/S, 101/S, 104/S;

classi lauree di primo livello: 3, 11, 14;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in lingue e letterature straniere, in traduzione e interpretazione, in lingue culture ed istituzioni dei paesi del Mediterraneo, in lingue e civiltà orientali, in lingue e cultura dell'Europa orientale, in lingue e culture europee, in relazioni pubbliche.

Per l'indirizzo archivistico-bibliografico:

classi di lauree specialistiche: 5/S;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea unitamente a diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole presso gli archivi di Stato oppure a diploma di specializzazione in archivistica conseguito presso le scuole a fini speciali attivate presso le università degli studi.

Per l'indirizzo conservativo:

classi di lauree specialistiche: 1/S, 2/S, 5/S, 4/S, 10/S, 12/S, 24/S, 95/S;

classi lauree di primo livello: 4, 13, 41;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in conservazione dei beni culturali, in storia e conservazione di beni architettonici e ambientali, in storia e conservazione dei beni culturali, in architettura.

Laurea in altre discipline unitamente al conseguimento di diploma presso una scuola di restauro statale o regionale.

Per l'indirizzo comunicatore pubblico:

classi di lauree specialistiche: 13/S, 59/S, 67/S, 101/S;

classi lauree di primo livello: 14;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze della comunicazione, in relazioni pubbliche;

diploma di laurea in altre discipline unitamente ad uno dei titoli di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi).

CATEGORIA C

Profili professionali

Assistente amministrativo-economico.

Per l'indirizzo amministrativo: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Per l'indirizzo economico: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo economico/commerciale;

Per l'indirizzo tavolare: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Assistente tecnico.

Per l'indirizzo minerario: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo minerario.

Per l'indirizzo chimico/biologico: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo chimico, biologico.

Per l'indirizzo edile/grafico: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo edile/grafico.

Per l'indirizzo meccanico/elettrotecnico: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo meccanico, elettronico e telecomunicazioni, elettrotecnico.

Per l'indirizzo agrario-forestale: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo agrario.

Per l'indirizzo informatico: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico.

Per l'indirizzo assistenziale: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo socio-sanitario.

Per l'indirizzo televisivo: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo comunicazione audiovisiva, ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente ad esperienza di almeno un anno maturata nel settore dell'assistenza alle riprese e alla trasmissione satellitare, nonché dell'elaborazione informatica di filmati per la web tv.

Assistente turistico/culturale.

Per l'indirizzo linguistico: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo linguistico.

Per l'indirizzo archivistico/conservativo: titolo di studio: diploma di liceo classico, scientifico, di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo pedagogico (può essere richiesto un titolo di specializzazione), diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo artistico.

Per l'indirizzo turistico: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo turistico, diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere.

CATEGORIA B

Profili professionali

Collaboratore amministrativo.

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado; può essere altresì richiesto il possesso di uno specifico attestato di qualificazione professionale o specifico attestato di frequenza con profitto oppure il possesso di specifiche abilitazioni, relativamente all'esclusivo esercizio delle funzioni previste dalla declaratoria del profilo professionale.

Collaboratore tecnico.

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado; può essere altresì richiesto il possesso di uno specifico attestato di qualificazione professionale o specifico attestato di frequenza con profitto oppure il possesso di specifiche abilitazioni, relativamente all'esclusivo esercizio delle funzioni previste dalla declaratoria del profilo professionale.

Collaboratore per i servizi di rimessa.

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado e possesso della patente di guida non inferiore alla categoria C con anzianità di guida, anche in categoria B, di almeno tre anni.

CATEGORIA A

Profilo professionale

Operatore.

Richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico e comunque il possesso della licenza di scuola elementare ai sensi delle vigenti norme di legge.

Categoria FA dell'Area forestale regionale.

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.

ALLEGATO B
(riferito all'art. 6)

Prove e indici di riscontro per le assunzioni mediante avviamento a selezione dei lavoratori segnalati dai centri per l'impiego

CATEGORIA B

Profilo professionale

Collaboratore amministrativo.

Selezione: prova pratica.

Contenuto della prova:

catalogazione in ordine cronologico e per argomento di atti amministrativi;

compilazione di uno stampato amministrativo di uso corrente secondo le istruzioni contenute nello stesso;

inserimento dati mediante utilizzo dei più diffusi programmi informatici, nella versione più recente in dotazione all'amministrazione regionale;

ovvero:

catalogazione in ordine cronologico e per argomento di atti amministrativi;

compilazione di uno stampato amministrativo di uso corrente secondo le istruzioni contenute nello stesso;

esecuzione di tre operazioni relative all'utilizzazione di un impianto telefonico complesso e derivato.

Durata complessiva: 45 minuti.

Riscontro: l'idoneità è conseguita con l'esecuzione corretta, entro il termine fissato, di tutti i quesiti e le operazioni.

Profilo professionale

Collaboratore tecnico.

Selezione: prova tecnico-attitudinale.

Contenuto della prova: la prova consisterà in tre operazioni manuali a livello specializzato in materia di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari e impianti tecnici, di apparecchiature per le analisi chimiche, di macchinari adibiti a stampa, fascicolazione e rilegatura di materiale.

L'oggetto e il tempo di esecuzione delle operazioni saranno individuati dalla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi in correlazione alle specifiche mansioni da svolgere.

Riscontro: l'idoneità è conseguita con l'esecuzione corretta, nel tempo stabilito, delle operazioni richieste.

Profilo professionale

Collaboratore per i servizi di rimessa.

Selezione: prova tecnico-pratica.

Contenuto della prova:

guida di un automezzo (durata 20 minuti);

tre operazioni di ordinaria manutenzione di un autoveicolo a motore (tempi da definire in relazione al tipo di operazione richiesta).

Riscontro: l'idoneità è conseguita se viene accertata la piena capacità nella guida dell'autoveicolo e se l'esecuzione, nei tempi stabiliti, delle tre operazioni è corretta.

CATEGORIA A

Profilo professionale

Operatore.

Selezione: prova pratica attitudinale.

Contenuto della prova:

scrittura, sotto dettatura, di un breve saggio su carta uso bollo (durata 10 minuti);

disposizione in stretto ordine alfabetico di un elenco di nomi (durata 5 minuti);

confezionamento di un pacco postale (durata 5 minuti);

A 4; esecuzione di fotocopie di articoli di giornale in formato A 3 e

colloquio di cultura generale (durata 10 minuti).

Riscontro: il candidato conseguirà l'idoneità solo se: non commetterà più di un errore in ciascuna delle prime due prove, confezionerà il pacco in maniera corretta per la spedizione, eseguirà le fotocopie correttamente e dimostrerà una sufficiente cultura generale. Il mancato rispetto di una di dette condizioni implicherà l'automatico riconoscimento di non idoneità.

Visto, il presidente: ILLY

07R0382

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 18.

Provvedimenti per promuovere l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambito regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 27 luglio 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi

1. La Regione Emilia-Romagna, riconosciuto che la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio regionale, allo scopo di garantire interventi tempestivi ed efficaci, promuove la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni (di seguito denominati «D.A.E.») in maniera coordinata su tutto il territorio regionale.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione favorisce la diffusione dei D.A.E. e la formazione dei soggetti che li utilizzano.

2. Sulla base dei criteri definiti dalle sanitarie territorialmente competenti predispongono progetti di defibrillazione precoce. Tali progetti individuano le sedi e le strutture nelle quali sono collocati i D.A.E., tenuto conto prioritariamente di esigenze motivate da flussi significativi di popolazione e dalla distanza dalle sedi del sistema di emergenza territoriale.

Art. 3.
Formazione

1. La giunta regionale provvede a definire, in forma poliennale, misure di sostegno finanziario alla realizzazione di programmi di formazione dei soggetti interessati dai progetti di cui al comma 2 dell'art. 2 della presente legge.

Art. 4.
Monitoraggio

1. La giunta regionale disciplina altresì le modalità di monitoraggio dei progetti di cui al comma 2 dell'art. 2 in merito ai principi, alla realizzazione degli obiettivi ed ai principi della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 2007

ERRANI

07R0545

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 19.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 27 luglio 2007*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La Regione riconosce le più antiche manifestazioni storico-rievocative organizzate in Emilia-Romagna e le considera, perciò, eccellenze da sostenere, contribuendo alla loro diffusione e conoscenza. Sostiene, altresì, la promozione di nuovi eventi di tipo storico-rievocativo.

2. Al fine di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio storico-culturale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, all'associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS), d'ora in avanti denominata associazione.

3. L'associazione persegue le seguenti finalità:

a) garantire l'adeguato supporto per lo svolgimento delle manifestazioni di rievocazione storica;

b) valorizzare il patrimonio storico, artistico e l'identità culturale dei diversi territori regionali;

c) favorire lo sviluppo del turismo.

4. Il perseguimento degli scopi associativi deve coordinarsi con le politiche di settore della Regione e degli enti locali interessati ed in particolare con APT servizi per quanto concerne il calendario degli eventi e con le unioni di prodotto per la definizione e la promozione di pacchetti turistici.

Art. 2.

Condizioni per la partecipazione

1. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) l'associazione non può perseguire fini di lucro;

b) l'associazione deve conseguire il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) l'associazione deve conformarsi, apportando le eventuali modifiche al proprio statuto, alle disposizioni della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 - Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo).

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all'associazione.

3. Il Presidente della Regione, anche attraverso un proprio delegato, esercita i diritti inerenti alla qualità di associato.

Art. 3.

Contributi

1. La Regione concorre al finanziamento dell'associazione mediante la concessione di un contributo ordinario annuale quale quota associativa.

2. Nell'ambito di iniziative coordinate ai sensi dell'art. 1, comma 4, la giunta regionale concede all'associazione contributi per la realizzazione delle attività programmate, nel quadro delle leggi settoriali vigenti e delle specifiche linee di programmazione, dandone comunicazione alla competente commissione.

3. L'associazione presenta alla giunta regionale i programmi delle iniziative, corredati dei relativi piani finanziari, nonché una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività programmate. La giunta regionale trasmette copia della documentazione ricevuta alla commissione assembleare competente.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 2007

ERRANI

07R0546

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 19.

**Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 -
Ordinamento della organizzazione turistica regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 40
del 18 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni transitorie

1. In attesa dell'emanazione della legge di riforma dell'ordinamento dell'organizzazione turistica regionale, i membri del consiglio di amministrazione dell'azienda di promozione turistica regionale, istituita con legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (ordinamento dell'organizzazione turistica regionale), cessano dall'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le funzioni e le competenze del presidente e del consiglio di amministrazione dell'APTR sono svolte dal direttore generale nominato dalla giunta regionale. Il direttore generale resta in carica fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma di cui al comma 1. L'incarico del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato. Per l'attribuzione di tale incarico sono necessari i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.

3. Il direttore generale si avvale del comitato tecnico consultivo di operatori turistici costituito dai rappresentanti delle principali associazioni di categoria, designati rispettivamente da Confturismo-Confindustria, Federturismo-Confindustria, Assoturismo-Confindustria, FIA-VET. La partecipazione alle riunioni del comitato tecnico consultivo non comporta l'erogazione di compensi di alcun tipo.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 54/1997

1. L'art. 13 della legge regionale n. 54/1997 è sostituito da seguente:

«Art. 13 (Organi dell'APTR). — 1. Sono organi dell'APTR:

a) il direttore generale;

b) il collegio dei revisori.»

Art. 3.

Abrogazione art. 14 legge regionale n. 54/1997

1. L'art. 14 della legge regionale n. 54/1997 è abrogato.

Art. 4.

*Sostituzione del termine presidente
e consiglio di amministrazione con direttore generale*

1. Ovunque nel testo della legge regionale n. 54/1997 ricorrono le parole «Presidente» o «Consiglio di amministrazione» esse si intendono sostituite da «Direttore generale».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 luglio 2007

DEL TURCO

07R0550

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 20.

**Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 46
«Interventi a sostegno degli stranieri immigrati».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 41
del 20 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 46/2004

Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 46, è sostituito dal seguente:

«3. La consulta elegge nel proprio seno il comitato esecutivo, composto dal presidente e dal vice presidente nonché da cinque membri eletti nel rispetto di una rappresentanza dei componenti di cui all'art. 20, comma 2, lettere e), f), k), l) e m):

a) il comitato esecutivo è convocato e presieduto dal presidente della consulta che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute;

b) la durata del comitato esecutivo coincide con quella della consulta».

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

L'Aquila, 12 luglio 2007

DEL TURCO

07R0551

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 41 del 20 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 31/2006

1. L'art. 9 della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate), è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Gratuità*). — 1. In relazione ai progetti antiviolenza finanziati dalla Regione Abruzzo ai sensi del precedente art. 3:

a) le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito;

b) la permanenza nelle case di accoglienza per le donne ivi ospitate, anche unitamente a figli minori, è consentita gratuitamente sino ad un massimo di 30 giorni, salvo diverse previsioni vigenti per la fase iniziale dell'ospitalità».

Art. 2.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 31/2006

1. L'art. 10 della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate), è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Assistenza economica*). — 1. I comuni possono prestare assistenza economica alle donne che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dalle operatrici dei centri antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici e psicologici e che si trovano nell'oggettiva impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 luglio 2007

DEL TURCO

07R0552

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | CANONE DI ABBONAMENTO |
|--|---|
| Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52) | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28) | - annuale € 309,00 - semestrale € 167,00 |
| Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64) | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63) | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65) | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01) | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46) | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |
| Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22) | - annuale € 682,00 - semestrale € 357,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICIALI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 1 0 1 3 *

€ 2,00